


Roma, 26 ottobre 2015

All'Onorevole Presidente della Commissione di inchiesta  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mi pregio trasmettere un contributo alla S.V. Onorevole.  
Con il più vivo ossequio.

Paolo Scriccia  


On. Giuseppe Fioroni  
Presidente della Commissione di inchiesta  
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro  
Camera dei Deputati



OGGETTO:Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri - relazione tecnica sulle nastrocassette di cui alla nota n. 803/33 I.T. del 07.05.2015.

Dall'esame del documento n. 148/1, relativo alla trascrizione, tra le altre, della cassetta di cui al plico G0000934 reperto 8 lato A, illustrata anche nell'audizione dei rappresentanti del RIS, il 30.09.2015, si rilevano i seguenti elementi salienti:

- si tratta della registrazione di un colloquio tra una persona di sesso femminile, indicata convenzionalmente quale "*Camillo*", con un uomo, verosimilmente appartenente a organismo investigativo o di sicurezza, che la sollecita su argomenti attinenti l'eversione;
- i soggetti menzionati dalla donna sono esponenti dell'area autonoma genovese o contigui alle "*Brigate Rosse*".

La possibile individuazione dell'identità di "*Camillo*" è stata realizzata attraverso la consultazione di fonti aperte e di documenti giudiziari.

Il testo di Andrea Casazza "*Gli imprevedibili. Storia della colonna simbolo delle Brigate Rosse*", Derive Approdi, Roma, 2013 ripercorre lo sviluppo delle organizzazioni terroristiche che hanno agito nell'area genovese, segnatamente delle "*Brigate Rosse*". Dall'esame delle vicende esposte emerge quella relativa al gruppo di soggetti colpiti dall'intervento operativo dei Carabinieri, il 17.05.1979, a seguito del rapporto giudiziario in data 08.05.1979, a cura dell'Ufficio del generale dei Carabinieri incaricato delle funzioni di coordinamento e di cooperazione della lotta contro il terrorismo. Le indagini avevano preso le mosse dai rapporti di Francesco Berardi con Enrico Fenzi e Isabella Ravazzi, per estendersi a un gruppo di autonomi ritenuti contigui alle "*Brigate Rosse*", grazie anche all'apporto dichiarativo, nei confronti di questi ultimi, di Susanna Chiarantano, esponente dell'estremismo di sinistra presentatasi a investigatori dei Carabinieri come

persona molto preparata politicamente e di Patrizia Clemente, anch'essa studentessa universitaria<sup>1</sup>.

L'esposizione delle vicende giudiziarie di quel gruppo di persone si sviluppa per tutto il testo e ripercorre le fasi della chiusura dell'istruttoria, del giudizio di primo grado, in cui tutti gli imputati vennero assolti, del successivo giudizio di appello, che riformava le determinazioni della Corte di Assise, con la condanna di otto dei quattordici imputati per il reato di associazione sovversiva, e le definitive deliberazioni della Cassazione che rinviava gli atti alla Corte d'Appello di Torino per la rideterminazione delle pene, sulla base dell'imputazione di partecipazione a banda armata. Il collegio torinese, infine, applicava agli imputati pene superiori a quelle decise nel corso del giudizio di appello genovese, respingendo le richieste di acquisizione di nuove prove formulate da alcuni difensori. Il testo, contestualmente all'esposizione delle fasi giudiziarie, riferisce di intervista rilasciata da Susanna Chiarantano al quotidiano genovese "Il Lavoro" all'epoca del processo in Assise, in cui si era disvelato il suo ruolo di fonte delle notizie a carico degli imputati. La donna esponeva il percorso della sua collaborazione, il proprio stato di difficoltà psicologica e i contorni della vicenda che l'avevano indotta a rapportarsi con i Carabinieri. A pagina 306 del testo, nella parte in cui si riferisce sull'intervista, si legge: *"Le reazioni alla clamorosa intervista non si fanno attendere. Ma mentre Enrico Mezzani [il soggetto che aveva posto in contatto la donna con i Carabinieri - ndr.] presenta immediatamente una denuncia per diffamazione, dal fronte istituzionale e dai vertici dei Carabinieri non arriva alcun segnale. Il capitano Pignero è un ufficiale molto in vista. Presentato dalla stampa come uno dei registi del blitz assieme al capitano Fausto*

---

<sup>1</sup> Le richieste di mandati di cattura avevano riguardato Sergio Adamoli, Edgardo Arnaldi, Claudio Bonamici, Franco Carissimi, Armando Carbone, Enrico Chiossone, Riccardo Degli Innocenti, Enrico Fenzi, Mauro Guatelli, Luigi Grasso, Silvio Jenaro, Lorenzo La Paglia, Rosolino La Paglia, Paolo La Paglia, Luciano Moro, Vincenzo Masini, Emilio Perissinotti, Isabella Ravazzi, Angelo Rivanera, Angelo Frixione, Massimo Selis, Giuseppe Sette, Vincenza Siccardi, Pasqualina Matzeu, Rachele Monaco, Orietta Zerega, Walter Burgoni, Gino Rivabella, Mauro Carlini, Silvio Mighetto, Luciano Rouvery, Caterina Lupis, Rinaldo Manstretta, Sandro Balestri.

*Paniconi e al tenente colonnello Nicolò Bozzo, Gustavo Pignero è l'investigatore che nel '74 è riuscito a infiltrare nelle fila delle Brigate Rosse Silvano Girotto catturando così Curcio e Franceschini, ed è sempre lui, questa volta assieme a Paniconi, che ha raccolto la confidenza di Francesco Berardi che, nel processo in corso, incastra Enrico Fenzi indicandolo come arruolatore dell'organizzazione armata. Al silenzio ufficiale dell'Arma fanno però riscontro alcune indiscrezioni che iniziano a filtrare riguardo Susanna Chiarantano. Su alcuni quotidiani la donna, descritta come il più affascinante eskimo dell'estrema sinistra genovese per difendere la quale Giuliano Naria avrebbe fatto a botte con i compagni, viene indicata come l'agente **Camilla**. Questo sarebbe il nome in codice che la individuerrebbe in una scheda custodita negli archivi dei servizi segreti. Un arruolamento, fa intendere chi passa la notizia ai giornali, che sarebbe precedente al '78 e dunque all'affaire Mezzani-Pignero. Piccole prove di depistaggio che non sembrano sortire grandi risultati. Ma chi è per davvero Susanna Chiarantano? Non era e non è facile rispondere. E' un personaggio certamente ambiguo, psicologicamente instabile, con evidenti smanie di protagonismo. All'epoca del blitz di dalla Chiesa ha 28 anni, un figlio di tre ed è sposata con Ario Marazzini, un architetto pugliese anche lui curiosamente ex compagno di scuola di Mezzani. E' nata a Pegli da una famiglia agiata. Il suo è un matrimonio che sta andando all'aria, lei ha ripreso gli studi per laurearsi in Storia e Filosofia e ha una relazione con Alessio Floris, un ragazzo di Sampierdarena cinque anni più giovane di lei. Ed è con lui che, una settimana dopo l'inizio del processo contro i sedici imputati del blitz di dalla Chiesa, fa perdere le sue tracce. L'ultima segnalazione della sua presenza in città che gli ufficiali giudiziari incaricati di recapitarle l'ordine di comparizione come testimone del processo riescono a trovare è del 21 maggio: la notte precedente l'ha trascorsa all'albergo Stella d'Italia di via Gramsci in compagnia di Floris. Lui, a quanto pare, l'indomani fa rotta per le Seychelles, lei si è diretta in*

*Grecia dove può contare su diverse e consolidate amicizie. Amicizie da tempo sospette, almeno nell'ambiente dell'estrema sinistra genovese i cui militanti sembrano gli unici ad avere della sfuggente Susanna un'opinione chiara e definitiva. 'Susanna Chiarantano: una spia sino dal 1970' è il titolo della lettera manifesto che viene distribuita in città quattro giorni dopo la pubblicazione dell'intervista di Lerner. A firmarla è 'un gruppo di compagni rivoluzionari della sinistra genovese'. 'La recente intervista di Susanna Chiarantano, supertestimone al processo contro gli arrestati del 17 maggio, e le dichiarazioni in essa contenute - scrivono - potrebbero sembrare, a coloro che non conoscono questa squallida figura, una sorta di confessione di una 'compagna' un po' sbadata, vittima della demoniaca abilità di un avventuriero al servizio dello Stato. Se da un lato non esistono più dubbi circa il vero ruolo del provocatore Mezzani, per quanto concerne invece la Chiarantano non tutti sembrano avere le idee chiare sulla sua attività'. Un'attività di spia, appunto, che la donna avrebbe svolto a partire dall'estate del '71, data del suo primo viaggio in Grecia in compagnia di Ario Marazzini, allora studente di architettura, suo convivente e in procinto di diventare suo marito. Il 'gruppo di compagni rivoluzionari' ricorda come sul finire degli anni Sessanta, mentre anche a Genova andava diffondendosi la parola d'ordine 'Ribellarsi è giusto', Susanna Chiarantano frequentasse ancora gli ambienti borghesi e reazionari di Pegli, salvo poi avvicinarsi a Lotta Continua divenendone 'un'entusiasta militante' a partire dal '70, rompendo i rapporti con la famiglia e affittando una mansarda nel centro storico in quel delle Grazie a due passi dal basso che ospiterà il circolo Le Due Porte....".*

La conoscenza del ruolo di testimone della Chiarantano e il clima di avversione nei suoi confronti da parte di ambienti dell'estrema sinistra sono attestati anche dal contenuto dello stralcio di articolo di "Lotta Continua" reperito in rete e che si allega.

L'esame dei documenti giudiziari disponibili ha riguardato, in primo luogo, la sentenza del giudice istruttore emessa il 15.11.1979 (proc. pen. n. 2619/79 RGPM e n. 917/79 RGI) estratta dal volume XV degli atti della Commissione Moro - VIII Legislatura. Delle venti persone oggetto dell'istruttoria (Enrico Fenzi, Isabella Ravazzi, Claudio Bonamici, Giorgio Moroni, Luigi Grasso, Mauro Guatelli, Massimo Selis, Vincenzo Masini, Antonio De Muro, Silvio Jenaro, Paolo La Paglia, Lorenzo La Paglia, Massimo Marconcini, Walter Pezzoli, Angelo Rivanera, Angelo Frixione, Bruno Profumo, Gino Rivabella, Pasqualina Matzeu, Rachele Monaco) sedici venivano rinviate a giudizio, mentre per quattro (Frixione, Rivabella, Profumo e Masini) veniva dichiarato non doversi procedere. Dal testo del provvedimento, pur nella difficile intellegibilità, si rileva, tra l'altro: *"Nel contesto di tali accertamenti i Carabinieri acquisivano altresì le testimonianze di Chiarantano Susanna e Clemente Patrizia, entrambe studentesse universitarie alla facoltà di Lettere. La prima affermava di avere in passato frequentato ambienti della sinistra estrema, di essersene poi temporaneamente allontanata per motivi personali e di avere in seguito cercato di ristabilire gli antichi rapporti al fine di riprendere, nella nuova disponibilità, il proprio impegno politico. Il tentativo era solo parzialmente riuscito in quanto i compagni di un tempo le avevano rinfacciato un suo rapporto di lavoro nel frattempo istituito con tale Mezzani che godeva cattiva fama di confidente della polizia ed ex fascista. Essa Chiarantano era stata pertanto sottoposta a un autentico processo politico, che aveva lo scopo di valutare la genuinità della sua candidatura al rientro nel gruppo. Tale processo era stato condotto da persone che esplicitamente o implicitamente si erano qualificate come membri delle 'Brigate Rosse'. Tra questi la Chiarantano segnalava i nominativi dei fratelli La Paglia, di Profumo Bruno, di Rivabella Gino, di Grasso Luigi, di Jenaro Silvio e di altri ancora, ai quali i Carabinieri estendevano le indagini, del cui esito riferivano nei rapporti citati. Clemente Patrizia assumeva da parte sua di aver militato*

*nel movimento di 'Autonomia Operaia', frequentandone le riunioni sia all'Università sia alla sede del Carmine. In coincidenza con l'espandersi del fenomeno terroristico si era sviluppata nel movimento una doppia linea di tendenza: una di solidarietà morale col terrorismo, una di rifiuto della lotta armata, l'altra di aperta adesione a quest'ultima nella quale aveva fatto confluire i propri esponenti più impegnati. Tra costoro il Moroni Giorgio e il Masini Vincenzo che a causa di tale loro opinione si erano scontrati a più riprese con i compagni moderati. Al gruppo estremista dava il suo appoggio lo stesso Fenzi, che ne frequentava le riunioni compiacendosi di un suo ruolo appartato di 'eminenza grigia' e di 'suggeritore occulto'".*

La sentenza della Corte d'Assise di Genova (n. 3/80) emessa il 03.06.1980 - anch'essa reperita nel volume XV degli atti della Commissione Moro - VIII Legislatura mandava assolti tutti gli imputati e, in merito all'apporto della Chiarantano, affermava (p. 11 e segg.): "*Le accuse di partecipazione a banda armata nei confronti di Antonio De Muro, di Silvio Jenaro, dei fratelli Lorenzo e Paolo La Paglia si fondano, totalmente per i primi due e in buona parte per gli altri, sulle dichiarazioni di Susanna Chiarantano, dapprima rese informalmente al cap. Pignero e da questo riferite al col. Bozzo che le ha riportate nel suo rapporto giudiziario in data 8/5/79, poi parzialmente confermate davanti al G.I., nell'unico interrogatorio della teste, in data 17/5/1979. Nel citato rapporto la Chiarantano veniva presentata come persona che, dopo aver militato nella sinistra extraparlamentare alcuni anni ed essersene poi distaccata, aveva accettato di rientrare nel suo antico ambiente al fine di assumere informazioni utili alle indagini di p.g. sull'identità dei membri dell'eversione genovese. La Chiarantano ha sostenuto di aver fatto comprendere al Grasso la sua ambizione di collaborare con le 'Brigate Rosse' e di aver ottenuto l'interessamento alla cosa da parte dell'imputato, il quale, peraltro, non vi sarebbe riuscito in quanto nell'ambiente si temeva che ella fosse una spia; di aver arguito dai*

*discorsi del De Muro e dei fratelli La Paglia la loro appartenenza alle BR, tanto che avendo proposto loro e ad altre persone un 'esproprio' ai danni di un 'corriere di valuta' (cioè di uno di quei personaggi che provvedono materialmente alla esportazione clandestina di ingenti capitali) i due germani, entusiasmatisi avrebbero affermato che lo sfruttamento politico dell'esproprio e l'impiego del relativo denaro sarebbe stato deciso dell'"organizzazione'. Aggiungeva, inoltre, che tutti i predetti imputati e lo Jenaro, in particolare, non avendo fiducia in lei poiché lavorava alle dipendenze di tale Mezzani, personaggio avente la reputazione di agente provocatore e confidente dei Carabinieri nonché di ricattatore, temevano che ne fosse strumentalizzata come spia e insistevano perché ella facesse una 'autocritica' dei suoi rapporti con il suo datore di lavoro. Le affermazioni della Chiarantano non sono punto credibili. E sotto molteplici profili. E' notorio, infatti, che le organizzazioni eversive nella loro lotta contro le istituzioni dello Stato operano in piena clandestinità e come i loro partecipanti, nei rapporti interpersonali, curino particolarmente di non ingenerare sospetti sulla loro attività clandestina. Quando si rifletta su quanto precede ognuno comprende come sarebbe stato estremamente singolare e irragionevole da parte di persone, quanto meno, di media intelligenza, quali certamente sono Grasso, De Muro, i La Paglia e Jenaro - se realmente avessero avuto un'attività clandestina - scoprirsi proprio e così apertamente con la Chiarantano, la quale - per sua stessa ammissione - era da loro fortemente sospettata di essere una confidente dei Carabinieri.*

*Mal depone, inoltre, sulla attendibilità della Chiarantano che questa - secondo quanto risulta dallo stesso rapporto dei Carabinieri - al fine di accreditare presso i Carabinieri stessi la propria immagine come quella di persona oltremodo esperta di persone e cose dell'area eversiva nonché sicura di sé e intrepida, forniva alla p.g. racconti di fatti - del resto non accertati -*

*ricchi di particolari inverosimili, grotteschi e al limite della mitomania. La Chiarantano asseriva, infatti, che:*

- entrata a far parte di un gruppo clandestino, non meglio indicato che con la sigla C.A.M.L., dedito al 'pestaggio' di neofascisti, aveva riscosso il plauso dei suoi compagni per il coraggio da lei dimostrato allorché, andato smarrito sul luogo di un 'pestaggio' un bastone di uno dei picchiatori, con incisa la sigla del gruppo, ella aveva, poi, recuperato, ritornando intrepidamente sul luogo del commesso delitto;*
- arrestato il Grasso perché indiziato di aver partecipato ad un lancio di bottiglie incendiarie, ella sarebbe riuscita a far visita al suo amico nel carcere in cui era recluso, spacciandosi come sua fidanzata. La direzione del carcere avrebbe poi scoperto il suo 'stratagemma', 'denunciandola' al magistrato, che la avrebbe convocata. Ella avrebbe ritenuto di non aver bisogno alcuno di farsi assistere nell'interrogatorio da un avvocato 'data la facilità con cui sarebbe riuscita ad eludere le domande'. Tuttavia, un avvocato innamorato di lei, informato della cosa, di sua iniziativa avrebbe avuto un colloquio risolutore con il magistrato, convincendolo ad archiviare la denuncia contro la Chiarantano. Tale fatto si sarebbe però ripercosso negativamente sulla figura politica della Chiarantano e unitamente alla voce secondo cui ella era una spia dei colonnelli greci, la avrebbe indotta ad estraniarsi dalla militanza politica attiva.*

*Nel quadro della esaltazione dei propri 'eroici' precedenti politici raccontava inoltre fatti - anche questi non accertati - aventi come co-protagonisti il Grasso. Col Grasso, infatti, avrebbe stilato un volantino a firma della banda XXII ottobre per la cui diffusione il Grasso avrebbe previamente ricevuto il benestare delle B.R. per bocca di tale Burgoni Valter".*

La sentenza passa poi a esaminare quanto era stato accertato sui rapporti della donna con De Muro, i La Paglia, Jenaro e Grasso, con valutazioni sulla irrilevanza probatoria delle acquisizioni fornite. Conclusivamente, sul punto,

la sentenza afferma: " ... appare chiaro come tutti i riferimenti alle B.R. attribuiti agli imputati dalla Chiarantano siano soltanto il parto della sua mente, probabilmente influenzata ed esaltata dallo stesso compito assegnatole inopinatamente dalla p.g."

Premesso quanto sopra, per tornare alla questione che ne occupa, la possibile identificazione di "Camillo", si rileva che:

– alcuni dei nominativi da lei citati nella registrazione:

- compagno tra coloro per i quali era stata formulata richiesta di mandato di cattura (Luigi Grasso, Walter Burgoni, Emilio Perissinotti, Armando Carbone, Gino Rivabella, Vincenzo Masini);
- compagno tra coloro che sono citati nella sentenza istruttoria (Luigi Grasso, Gino Rivabella, Vincenzo Masini);
- compagno nella sentenza della Corte d'Assise (Giorgio Moroni, Luigi Grasso);

– la registrazione è stata effettuata in epoca antecedente (02.11.1978) alle iniziative giudiziarie che le informazioni, allora fornite in una fase verosimilmente iniziale di collaborazione, potrebbero aver contribuito a determinare.

Inoltre, il seguente passo della registrazione *"la faccenda del volantino dei GAP genovesi è nata in seguito al rapimento di Sossi, le Brigate Rosse non avevano ancora, se non mi sbaglio, fornito nessuna spiegazione del fatto, quando nell'ambiente genovese di un certo tipo si è pensato, e particolarmente io e Luigi Grasso, si è pensato a ... cercare di ottenere la libertà dei primi (inc.) 22 ottobre. Allora, a questo scopo abbiamo pensato di fare un volantino che fosse rivolto esclusivamente alle Brigate Rosse dicevo che appunto avevamo deciso di fare per sbloccare la situazione ... Allora il volantino è stato fatto da me e da Luigi Grasso e visto da Agostino Marchelli .....* [il quale] *no, approvava ... approvava il testo che era stato*

*fatto si, ne era d'accordo ... e questo volantino è stato fotocopiato ... cioè è stato battuto a macchina in un ufficio privato da me ... mi ci ero introdotta di notte e avevo sporcato alcuni tasti della ... della macchina da scrivere in modo che non fosse .... "* fa riferimento alla compilazione di un volantino da parte di "Camillo", unitamente a Luigi Grasso, all'epoca del sequestro Sossi. Orbene, nella citata sentenza di Assise si afferma che la Chiarantano si era attribuita il medesimo fatto, dal che discende l'assai verosimile identità di "Camillo" con la Chiarantano.

Ulteriori, eventuali, elementi potrebbero essere acquisiti dalla consultazione del fascicolo processuale relativo alla vicenda - già indicato nei suoi riferimenti - qualora ciò venga ritenuto congruo e conducente per le attività della Commissione.

## **ALLEGATI**

Stralcio da "*Lotta Continua*" del 06.11.1979


Sentenza del G.I. del tribunale di Genova in data 15.11.1979

Sentenza della Corte d'Assise di Genova in data 03.06.1980

Roma, 26 ottobre 2015

Paolo Scriccia  


# Il generale Dalla Chiesa visto in pratica



Genova, 5 — Al generale Dalla Chiesa deve sembrare scontato che nella sua guerra al terrorismo finisca no per restare coinvolti anche molti che non c'entrano nulla. Ce lo dimostrano le duemila pagine istruttorie sulla base delle quali il giudice genovese Bonetto sta per decidere se rinviare o meno a giudizio diciassette persone accusate di appartenere alla colonna genovese delle BR.

Quello che segue è il racconto di come, per mesi e mesi, la rete sia stata disposta nella città di Genova, e di come tanti pesci di diverse razze e colori ci siano finiti dentro. A parlare è il diretto protagonista: un lungo rapporto trasmesso alla magistratura, intestato «Ufficio del generale dei carabinieri incaricato delle funzioni di coordinamento e di cooperazione della lotta contro il terrorismo» reca infatti la firma di Carlo Alberto Dalla Chiesa.

La data è quella dell'8 maggio, nove giorni prima del blitz. I giornali cittadini, che avevano notato la presenza del generale a Genova, già iniziavano a scrivere che presto sarebbero fioccati i mandati di cattura, e tracciavano i ritratti degli «intestati» più probabili.

Sembrirebbe dunque naturale che — come riferisce l'ultima delle intercettazioni telefoniche segnalate nel rapporto di Dalla Chiesa — una bionda e bella donna di ventinove anni, Susanna Chiarantano, dopo aver letto il giornale telefoni subito al suo amico Luigi Grasso, militante dell'autonomia indicato fra le prossime vittime.

«Per ultimo la Chiarantano chiamava il Grasso ed in modo ironico gli faceva gli auguri per l'articolo del secolo XIX», leggiamo. Ma perché «in modo ironico»?

Perché Susanna Chiarantano, insieme a Francesco Berardi, il postino delle BR impiccato nel carcere di Cuneo, e a tale Patrizia Clemente, è una dei tre testimoni su cui si regge tutta l'inchiesta dei carabinieri. Probabilmente lo ha fatto per soldi, certo anche per odio. Mentre è chiaro che Berardi lo ha fatto solo per disperazione, avendo sperimentato oltre che la paura di oltre 4 anni di carcere speciale anche le tecniche psicologiche del nucleo speciale di Dalla Chiesa e poi — come una pugnala — l'omicidio di Guido Rossa.

La faccenda trova infatti il suo inizio quel 25 ottobre '78, quando Berardi fu sorpreso a diffondere «risoluzioni BR» nella Italsider di Cornigliano e fu tratto in arresto. Subito interrogato su chi gli avesse fornito il cosiddetto «materiale eversivo», egli sosteneva di «non essere in grado di fornire precise indicazioni sullo sconosciuto», ma abbassava i primi contorni di quello che sarebbe divenuto in seguito un vero e proprio identikit: «Nel corso dei contatti avuti con il signor Francesco Berardi nella sua testimonianza — ho ricevuto l'impressione di avere a che fare con persona fra i 40 e i 50 anni di corporatura normale, altezza sul 1,70, che si esprimeva senza accenti dialettali, in italiano appropriato; dai discorsi che faceva ho compreso che era di origine veneta, che viveva a Genova dove era separato dalla moglie e che insegnava all'università, aveva capelli grigi, era

piuttosto stempiato».


Berardi prosegue descrivendo i modi di vestire del professore, ma già fermandoci a questo punto possiamo intuire quanto strana questa sua testimonianza: mai accompagnata dal nome e dal cognome di Enrico Fenzi, il docente di letteré che vive e lavorava in un appartamento di Cornigliano, ma di cui Berardi, invece che in un normale colloquio con un giudice ha parlato di questa storia a più riprese con i capitani Paniconi e Pignero, del nucleo di Dalla Chiesa, che lo andavano a «visitare» in carcere. Sarebbe interessante sapere quale ruolo essi hanno avuto nella vicenda che porterà l'operaio Italsider a scegliere la morte proprio il giorno che la sua testimonianza veniva resa pubblica.

Scattano ovviamente il controllo del telefono della casa in cui Enrico Fenzi abita con la sua compagna Isabella Ravazzi, che lavora come borsista all'Italsider di Cornigliano. Scattano anche i pedinamenti.

## Chiarantano Susanna: a rapporto!

Poco più di un mese dopo il 30 novembre '78, e durante un colloquio da lei stesso chiesto con un ufficiale dell'arma, Susanna Chiarantano ad entrare in scena fornendo le sue credenziali. Spiega di avere militato nell'estrema sinistra fino al 1974 e di averci avuto amicizie ed affari e che ritiene di poter essere utile a indagare sulle ramificazioni locali delle BR. Le credenziali? Anni di proficuo lavoro nello studio commerciale del signor Enrico Mezzani, meglio noto a Genova come «spettacolo speciale» della Guardia di Finanza e dell'ex ufficio politico della Questura.

Dal dicembre '78, viene in parte la diffidenza invocata nel suo impiego e quindi dalla fama di «provocatore» che gli è in passato toccata. Deriva da Susanna Chiarantano, che in una sua attività, attraverso le sue varie conoscenze, si proponeva di essere inserita in un gruppo che, secondo il suo destino, «possibilmente» le BR cerca informazioni da poterle



Brillante operazione lampo dei carabinieri

SENTENZA  
~~SENTENZA~~ DEL GIUDICE ISTRUTTORE

N. 917/79 R.G.I.

mod. 684

N. 2619/79 R.P.I.

SEZIONE SECONDA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
PRESSO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GENOVAha pronunciato la seguente SENTENZA  
~~SENTENZA~~ nel procedimento penale

CONTRO

1) FENZI ENRICO, di Enrico e di Bianchi Vittorina, nato a Bardolino (VR) il 19/2/1939; domiciliato a Genova, Via Fieschi 18/3, attualmente detenuto presso la casa di reclusione di Cuneo;

2) RAVAZZI ISABELLA; di Giuseppe e di Baghino Milena, nata ad Alessandria il 23/1/1953, residente a Genova, Corso Paganini 5/3, attualmente DETENUTA presso la Casa Circondariale di Potenza;

3) BONAMICI CLAUDIO; di Eugenio e fu Orefice Emma, nato a Napoli il 6/12/1922, residente a Genova, Via Venezia 32/5, attualmente DETENUTO presso la Casa di Reclusione di Saluzzo;

4) MORONI GIORGIO, di Luigi e di Rita Gatto, nato a Genova, il 15/11/1951, residente a Genova, Viale Buonarroti n. 21/9, attualmente detenuto presso la Casa di reclusione di Brescia;

5) GRASSO LUIGI, di Ettore e di Bottino Benedetta, nato a Genova l'11/5/1947, ivi residente, Via Paride Salvago n. 1/1, attualmente DETENUTO presso la Casa circondariale di Cuneo;

6) GUATELLI MAURO, di Giacomo e di Baiqui Luciana, nato a Genova il 1/10/1949, ivi residente, Via dei Sessanta n. 25/7, attualmente DETENUTO presso la Casa Circondariale di Novara;

7) SELIS MASSIMO, di Clemente e di Barzotti Attilia, nato a Genova l'8/6/1948, residente ad Arenzano, Via Rue n. 49/1, attualmente DETENUTO presso la Casa Circondariale di Novara;

- 3 -

8) **MASINI VINCENZO**, di Aldo e di Caspard Eusebio, nato a Genova il 22/3/1930, ivi residente, Salita Emulo 12/10, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Genova;

9) **DE LURO ANTONIO**, di Giuseppe e di Sirella Lucia, nato a Porto Torres il 15/3/1931, residente a Genova, Vico Casso Bianca n. 4/11, attualmente DEDETTO presso la Casa di Reclusione di Saluzzo;

10) **GENARO SILVIO**, di Petruzzo e di Di Solla Genoveffa, nato a San Pietro di Caridà (RC) il 19/1/1930, residente in Gossoltri, Via Puccini 6/1, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di La Spezia;

11) **LA PAGLIA PASO**, di Giuseppe e di Zoda Giuseppa, nato a Vallocunga (CL) il 21/5/1949, residente a Genova, Via Ballocca n. 32/1/5, attualmente detenuto nella Casa Circondariale di Cuneo;

12) **LA PAGLIA LORENZO**, di Giuseppe e di Zoda Giuseppa, nato a Resuttano (CL) il 18/12/1939, residente a Genova, Via Ballocca n. 32/1/5, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Piacenza;

13) **MARCONI MASSIMO**, di Mauro, nato a Pica il 9/1/1938, residente a Palcia, frazione Partino, abitante in Fias Via Cavallotti n. 1, attualmente DEDETTO presso la Casa Circondariale di Cuneo;

14) **PEZZOLI WALTER**, nato a Eno il 18/3/1937, residente a Pero (MI) Via Figino n. 10, di fatto dimorante a Milano, Via Trapani n. 13 presso Casa Mariella e Di Gastone Libero, attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Cuneo;

15) **RIVANERA ANGELO**, fu Angelo e fu Rinaldis Anna, nato a Genova il 2/11/1903, residente a Genova, ivi elettivamente domiciliato, Via Ponca, n. 16/8;

- 3 -

15) PRELIONE AURELIO, fu Mario e di Calogari Maria Rosa, nato a Serra Riccò (CS) il 23/2/1943, residente a Genova-Lungorosso, ivi elettivamente domiciliato, Via Sacca 12/A int. 11;

17) PROFUMO BRUNO, di Silvio e di Forni Elena, nato a Genova, il 28/9/1941, residente a Genova, ivi elettivamente domiciliato, Salita dell'Orso n. 10/28;

18) RIVABELLA GINO, di Carlo e di Fioresi Candida, nato a Genova l'8/3/1949, residente a Genova, ivi elettivamente domiciliato, Via Ciro Menorri n. 24/8;

19) MATTEU PASQUALINA, nata a Villanova Ferru (CA) il 20/4/1957, abitante in Genova, ivi elettivamente domiciliata in Salita della Sete n. 6, Infermiera presso l'Ospedale di San Martino;

20) KONACO RACHELE, nata a Sapri (SA) il 12/2/1954, abitante a Genova, ivi elettivamente domiciliata, Salita della Sete n. 6, Infermiera presso l'Ospedale San Martino. -

#### I N P U T A T I

SENZI ENRICO, RAVAZZI ISABELLA - DONAZZI CLAUDIO -  
MORONI GIORGIO - GRASSO LUIGI - GUARELLI MAURO - SEMIS MASSIMO  
- MASINI VINCENZO - DE NURO ANTONIO - JERARDI SIMONE - LA PAGLIA  
PACLO - LA PAGLIA LORENZO - MARCONCINI MASSIMO - PRINZELI ENRICO  
RIVABELLA AURELIO - PROFUMO BRUNO - PRELIONE AURELIO - RIVABELLA  
GINO;

A) - del reato di cui agli artt. 305 c.p.v. e 270 C.c. per avere partecipato, svolgendo tra l'altro attività dirette al reclutamento, alla ricerca, all'individuazione e alla propaganda di obiettivi oggetto di azioni eversive e a tal fine

- 4 -

detenente esplosivi (Benamici), all'organizzazione terroristica autodefinitasi "Brigate Rosse" (a/c "Azione Rivoluzionaria" o simili denominazioni: particolarmente Grassano, Guatelli, Salis, Pezzoli, Marconcini), costituita da tempo in banda armata e tuttora operante in clandestinità sul territorio dello Stato con fini di sovvertione, mediante violenza a persone e cose, degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato. -

Fatti accertati in Genova e in località diverse fino all'8 maggio 1979 e - nei riguardi di Pezzoli e Marconcini - fino al settembre 1979. -

BENZI ENRICO e RAVAZZI ISABELLA:

B) - del reato di cui agli artt. 110 C.P., 10 e 14 L. 14/10/1974 n. 947 per avere, in concorso fra loro, illegalmente detenuto una pistola semiautomatica cal. 7,65, Laretta, mod. 70, arma comune da sparo;

C) - del reato di cui agli artt. 110 C.P., 23 comma 4°, L. 18/4/1975 n. 110 per avere, in concorso fra loro, detenuto la pistola di cui al capo precedente, recante la matricola sul castello cancellata, e come tale arma classificata;

D) - del reato di cui agli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso fra loro illegalmente detenuto, senza averne fatto denuncia all'autorità, n. 18 proiettili cal. 7,65. -

Fatti accertati in Calvari, Comune di San Colombano, il 17/3/1979. -

MATTEU PASQUALELLA - MONACO RACHELE:

E) - del reato di cui all'art. 372 C.P. perchè, interrogate in qualità di testi del Procuratore della Repubblica di Firenze il 10/9/1979, affermavano il falso e tace

- 5 -

vano il vero in ordine a fatti di loro conoscenza sui quali venivano esaminate, in particolare dichiaravano di non conoscere il nome o la persona di Pezzoli Walter e Maroncini Massimo, di avere ospitato costoro nella loro abitazione in Genova, non riferivano la natura e l'oggetto dei rapporti avuti con loro né le circostanze nelle quali erano venute in contatto con i medesimi. -

MORONI GIORGIO:

F) - del reato di cui all'art. 29 L. 18/4/1975 n. 110 per avere detenuto tre mattonelle di tritolo al fine di metterle in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione del reato di cui sub E);

G) - del reato di cui all'art. 12 c. 2° L. 14/10/1974 n. 947 per avere portato le tre mattonelle di cui al capo precedente, di notte, in centro abitato;

H) - del reato di cui all'art. 422 C.P. per avere, al fine di uccidere, compiuto atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, deponendo un ordigno esplosivo in una pubblica via. -

Reati commessi in Genova, nella notte fra il 2 e il 3 dicembre 1977. -

Letti gli atti,

Viste le conclusioni del P.M. con le quali si chiede il proscioglimento di Frixione Angelo, Rivabella Gino, Profumo Bruno dal reato di cui al capo a) perché il fatto non costituisce reato (Frixione) e per insufficienza di prove

- 6 -

(Troiano e Rivabella) nonché di Moroni Giorgio nei reati di cui ai capi F), G), H) per non aver commesso il fatto e il rinvio a giudizio degli altri imputati per i reati loro ascritti e dello stesso Moroni relativamente al reato di cui sub A) davanti alla Corte d'Assise di Genova;

#### O S S E R V A

Il presente procedimento costituisce parte di una più complessa indagine concernente l'omicidio di ROSSA GIUGO, commesso in Genova il 24 gennaio 1979 ad opera di persona non ancora identificata ma di sicura appartenenza all'organizzazione terroristicco-eversiva che da tempo è notoriamente opera sul territorio nazionale, in condizioni di clandestinità e sotto denominazioni diverse. Nel quadro delle indagini effettuate i Carabinieri del Reparto Operativo di Genova acquisivano elementi atti a identificare alcuni fra i presunti membri di tale organizzazione, nei confronti dei quali, su conforme richiesta del P.M., veniva emesso mandato di cattura e contestato il reato di partecipazione a banda armata (art. 306 cpv. C.P.). -

Esauriti gli accertamenti istruttori relativi a tali imputati, stante l'impossibilità di concludere nella dovuta tempestività la vicenda processuale e tenuto conto dell'approssimarsi dei limiti temporali previsti dalla legge per la carcerazione preventiva, s'impone la necessità di definire anticipatamente, previa separazione del relativo procedimento, quelle posizioni che appaiono ormai mature per la decisione. Ciò comporta che gli imputati debbano rispondere soltanto delle imputazioni loro formalmente contestate a seguito di specifiche richieste del P.M.. -

La fattispecie di cui all'art. 305 cpv. C.P., come è noto, viene integrata mediante l'adesione attiva dell'agen-

- 7 -

te all'organismo qualificato come "banda armata", indipendentemente dal ruolo che egli in concreto vi svolge e dal suo personale coinvolgimento in alcuno dei fatti-reati nei quali l'attività sovversiva si esteriorizza. La condotta tipicizzata si risolve, in altre parole, nel mero partecipare alla vita dell'organizzazione con qualsivoglia comportamento dal quale sia deducibile in modo inequivoco lo intento di cooperare ai fini propri della banda, a qualsiasi livello e con qualsiasi modalità di fatto. -

Nel valutare in termini di specie le singole condotte e nel riferirle all'attività della banda non si può, tuttavia, prescindere dal fondamentale elemento della clandestinità, che caratterizza in modo peculiare l'organizzazione terroristic-sovversiva, la quale occulta la comparsa le illegalità dei programmi e dell'azione aperta parvenne di comportamenti in sé leciti, dai quali poco o nulla traspare dalle sottostanti finalità cui sono in effetti originati. -

Particolare studio è posto dai partecipi nell'affinare gli strumenti di copertura e mimetizzazione della banda, e, poichè perdurando nel tempo l'attività sovversiva anche l'apparato statale di controllo riesce a contrapporre mezzi repressivi resi via via più efficienti dalla prolungata sperimentazione, si comprende quanto sofisticati possano apparire alla fine gli accorgimenti posti in essere dall'organizzazione sovversiva per garantire e perpetuare il proprio stato di clandestinità. A tale scopo sono stati elaborati e tuttora vigono all'interno della banda autarchici codici di comportamento (v. vol. V p. 357 ss, 450), ai quali il militante deve costantemente e inderogabilmente attenersi in tutte le sue relazioni, interne ed esterne all'organismo sovversivo. Ciò vale specialmente per i c.d.

- 3 -

"Irregolari", gli aderenti, cioè, che pur senza essere oggettivamente implicati nella clandestinità - e, dunque, mantenendo la propria personale identità o il proprio ruolo sociale o rigirando in tutti i rapporti con i terzi - svolgono comunque un'attività oggettivamente clandestina di collaborazione e di appoggio alla banda. -

A costoro si chiede:

- di evitare ogni atteggiamento che possa generare o il sospetto della loro militanza nell'organizzazione terroristica, consentendo all'occorrenza la professione di ideologie moderate o il più risolutivo ripudio della violenza come mezzo di lotta politica, ispirando la condotta di vita a un tono di discrezione, che non attiri la curiosità degli estranei e astenendosi da gesti o discorsi che sottintendano rapporti o interessi diversi da quelli palesati;
- di far co-vergere ogni attività sostanzialmente sovversiva sotto pretesti idonei a rendere difficile o imbarazzata la replica dell'avversario: tali appaiono essenzialmente i pretesti culturali, sotto i quali è spesso contrabbandata l'operosità degli irregolari: appartengono a questo ambito i dibattiti di ogni genere e i movimenti epiancheggiatori di varia ispirazione, ma viene anche e sempre più frequentemente utilizzato un certo tipo di stampa, che nel dichiarato intento di contribuire alla conoscenza di fatti in sé inimitabili si faccia obiettivamente veicolo delle idee, dei concetti, delle risclusioni programmatiche della banda terroristica, che attraverso i precari canali della clandestinità stenterebbero altrimenti a filtrare;
- di mantenersi nei confronti dei poteri istituzionali, e in particolare degli organi di polizia, comportamenti ispirati a rigorose cautele, diffidando anche delle occasioni più in

- 9 -

necessità e delle circostanze meno qualificanti rientrano in tale norma l'abitudine di dichiarare nomi di comodo nei contatti con i pubblici uffici (per es. vivere di pubblici registri), l'uso di un linguaggio convenzionale e reticente nelle comunicazioni telefoniche sul presupposto che esse siano controllate, e la pratica del c.d. "contropedimento", destinata a sviare eventuali controlli di p.g. sui movimenti dei militanti. La relativa modalità, minuziosamente codificata (F, 368), appaiono talmente oziose, defatiganti o prive di qualsiasi diversa utilità da far immediatamente intuire nella persona che le adotta un aderente all'organizzazione clandestina. Infine il militante, comunque interrogato, nega i fatti anche che irrilevanti, aggira le domande scabrose insinuando sospetti di persecuzione politica e, all'estremo, si rifiuta di rispondere. -

Tali i contrassegni salienti della clandestinità: la tematica probatoria del reato da quo è strettamente collegata a questa particolare sintomatologia. Se, infatti, l'azione criminosa si risolve nel partecipare a un'attività criminosa non palese, la prova non può non consistere, anche se non esclusivamente, nell'acquisizione di elementi comportamentali che, in quanto sussumibili nei modelli tipici della condotta clandestina, facciano trasparire l'appartenenza dell'agente all'organizzazione terroristica. Il che comporta la necessità che ogni elemento acquisito sia "letto" nella controparte propria del fenomeno, nel la trasparenza, cioè, del suo duplice significato di circostanza insieme irrilevante e significativa, e sottoposto poi alla rigogna della "controlettura" offerta dall'interrogante. -

A quest'ultimo riguardo la linea difensiva - puramente formale rispettata anche nel procedimento che conclude qui la sua fase istruttoria - muove nella duplice direzione di a) attribuire i fatti che l'evidenza rende incontestabili a "provocazioni" e

- 10 -

leggi degli organi di polizia, b) alligere intenti e scopi di "controinformazione" politico-culturale a cui altro fatto alligato che non i valli di per sé un unitario significato assicurativo. -

In ordine al punto sub a) ci rinvia a quanto già dettagliatamente esposto nel seguito: qui va solo sottolineata come siffatta linea di condotta, modellata sul sistematico silenzioso della accuse contro gli accusatori, corrisponda a quella strategia dell'aggressione, nelle parole e nei fatti, di pubblici poteri e istituzioni che è peculiare della pratica sovversiva. Quanto al punto sub b) va invece osservato come la "controinformazione", pur nata quale mero esercizio di un diritto politico inalienabile, il diritto cioè della minoranza di esercitare un proprio autonomo anticonformistico controllo su tutte le realtà economico-sociali che operano all'ombra del potere costituito, esercitati immediatamente da tale innocua divulgazione quando si accerti un'abituale coincidenza fra le persone, gli atti, le cose oggetto del controllo controinformativo e le vittime o gli obiettivi delle imprese terroristiche. In pratica controinformazione si rivela, allora, quale attività preparatoria al delitto, e come tale deve essere considerata sotto il profilo delle sue conseguenze penali. -

Se, poi, gli elementi di prova oggettivi trovano riscontro in acquisizioni testimoniali non può sottovalutarsi il pericolo - reso verosimile dall'esperienza di casi analoghi - che il teste sia sottoposto ad atti di intimidazione e costretto a menomare la sua credibilità, così da indurlo al silenzio e da svuotare a priori ogni utilità del suo apporto. E' al fine di evitare questo rischio - un cui tragico segno è riconoscibile proprio nella vicenda che ha dato avvio al presente processo, l'uccisione del ECSEA, reso di avere esercitato un suo dovere civile, contribuendo all'accertamento giudiziale della verità, a

- 11 -

perciò vallesse come delatore, traditore della sua classe, spia e infine assassinato - che si è ritenuto necessaria assicurare alle fonti di prova testimoniale la copertura prevista e autorizzata dall'art. 367, c. 1º, C.P.P.. Gli imputati lamentano che simile procedura avrebbe menomato il loro diritto a difendersi, ma è doglianza sicuramente pretestuosa, posto che tutte le circostanze acquisite attraverso deposizioni di testimoni sono state via via contestate e al termine dell'istruttoria, col deposito degli atti ex art. 372 C.P.P., anche le fonti di prova la cui identità era stata sottaciuta sono state poste a disposizione della difesa. -

Altrettanto infondato è l'assunto secondo cui nei confronti di alcuni imputati non sarebbe stata universalmente specificata la denominazione della banda armata di appartenenza. A tal proposito va ricordato - a conclusione di questa non breve ma indispensabile promessa - come oltre un centinaio di organizzazioni o sigle diverse siano state utilizzate dall'organizzazione sovversiva che da anni opera nel Paese; tra le più frequenti in Genova quelle di "Brigate Rosse", "Azione Rivoluzionaria", "Gruppi Armati Radicali". Se a ciascuna "etichetta" corrisponda un contenuto diverso, e quindi una struttura organizzativa autonoma e differenziata, è quesito cui non è dato rispondere, proprio per il carattere clandestino dell'organizzazione, della quale non sono noti gli atti costitutivi, gli statuti, i libri dei soci o degli aderenti. I non rari fenomeni di conflitti fra gruppi - verificabili in occasione del sequestro di materiale o del rinvenimento di "covi" - la confluenza e la ramificazione che caratterizzano il formarsi, l'espandersi o l'estinguersi di alcuni raggruppamenti, dimostrano come al di là di certe distinzioni di cenodo, dovute anche a esigenze di mistificazione, sostanzialmente unitario sia l'apparato organizzativo che, pur nella autonomia dei gruppi, gestisce un tipo di lotta armata connessa nel modus operandi, negli scopi pratici, nei tangibili effetti di violenza e di destabilizzazione. E se per affio-

- 12 -

na qua e là qualche divergenza tecnica in ordine ai fini visati (che alcuni, per es., identificano nella dittatura del proletariato e altri in forme utopiche di comunismo anarchico) è impossibile opporre l'identità ideologica di fondo, basata sulla comune avversione alle istituzioni, sul proposito di rivoluzionare con la violenza e sul fatto di collocarsi comunque in un'area che sta nettamente alla sinistra di tutti i partiti e i movimenti politici che si riconoscono nella Costituzione. -

Il 25 ottobre 1973 FRANCESCO BERARDI, impiegato presso lo stabilimento "Oscar Sinigaglia" di Genova, veniva sorpreso nell'atto di distribuire materiale propagandistico dello cad. "Erigate Rosso" (V, 87 e ss.). L'episodio non era nuovo in quanto lo stabilimento si trovava da tempo al centro dell'attenzione terroristica: gli anni precedenti avevano fatto registrare vari attentati a dirigenti e ad autovetture di loro proprietà, e la distribuzione clandestina di opuscoli e volantinetti di oltre centomila copie era divenuta via via più insistente, oltre che a un diffuso senso di tolleranza da parte dell'azienda. Ma l'arroganza crescente del terrorismo aveva finito col produrre in seno alla classe operaia una linea di rifiuto, espressa da ultimo nel proposito di opporsi direttamente a ogni nuova manifestazione del fenomeno. Di qui la decisione, rispetto il caso BERARDI, di non passare ancora una volta sopra all'episodio. A tutto ciò si giungeva non senza un approfondito e sotto qualche aspetto anche sofferto dibattito, il che prova quanto esasperata fosse ormai la tensione e quanto intollerante, a giudizio dei più, il livello raggiunto dalla provocazione sovversiva (I, 13 e ss.). Il compito di scatenare, con la propria testimonianza in giudizio, la denuncia contro il BERARDI, toccava a ROSSA GUIDO, che la doppia qualità di autorevole sinis-

- 13 -

calista o di membro del consiglio di fabbrica vendeva per il  
occuramente rappresentativo della volontà della stragrande  
maggioranza degli operai. Non vi è dubbio che ciò facendo il  
ECSSA adempiva a un dovere civile, moralmente e giuridicamen-  
te sancionato, ma poiché le circostanze di fatto imprimono  
al gesto un forte valore simbolico, nell'assumere quella re-  
sponsabilità egli manifestava anche la generosità del suo ca-  
rattere, proprio d'un uomo che nella vita non si era mai tie-  
rato indietro. -

Il ECSSA pagava durante il suo coraggio: la mattina  
del 24 gennaio 1979, mentre si apprestava a raggiungere lo  
stabilimento a bordo della propria autovettura, veniva col-  
pito a morte da vili assassini. Le "Brigate Rosse" si arro-  
stavano a rivendicare il crimine col solito farneticante comu-  
nicato (I, 336). -

Nel corso delle indagini conseguenti all'omicidio ECSSA,  
fonti confidenziali indirizzavano gli organi di polizia  
sulle tracce di FENZI ENRICO e GRASSO LUIGI, le cui abitazioni  
venivano infatti perquisite, con esito negativo (I, 5 -11).  
In quella circostanza si procedeva a perquisizioni anche del  
rustico di cui il FENZI disponeva in località Carasco, nel  
Chiaresese (I, 9). -

Prendendo l'avvio da un'agglomerazione di varie le conte-  
stuali indagini dei Carabinieri giungevano alla medesima co-  
statazione, la premessa del loro ragionamento era costituita  
dall'evidente rapporto (del resto proclamato nel volantino  
"B.R." rivendicante l'assassinio) tra la denuncia del MANTO-  
DI ad opera del ECSSA e l'uccisione di quest'ultimo, il ge-  
sto del ECSSA, invece, aveva rappresentato la prima esplicita  
reazione operaia al movimento sovversivo nella fabbrica: da  
quella tensione si fosse consolidata l'evasione si sarebbe  
vista fatalmente preclusa ogni ulteriore possibilità di svi-  
luppo. Di qui la necessità, per l'organizzazione terroristica

- 14 -

con) di eliminare sul nascosto l'ostacolo che lo si vedeva agitando contro, esercitando la più radicale delle intimidazioni, vale a dire l'assassinio dell'uomo-sintolo dell'opposizione operaia. A questo punto identificare i mandati del BERARDI, gli istigatori e gli organizzatori della sua attività propagandistica, equivaleva per gli inquirenti a individuare l'ambiente in cui l'omicidio del ROSSA doveva, per la logica delle cose, essere maturato. -

Nel corso di colloqui confidenziali con i Carabinieri (I, 46) il BERARDI appariva particolarmente turbato per la morte del ROSSA, al quale si riconosceva unite da antichi rapporti di colleganza nel lavoro. Egli faceva capire di essere stato coinvolto in un gioco che alla fine doveva la sua persona e i suoi interessi, e i cui esiti erano andati molto al di là del prevedibile. Cospira di essere stato strumentalizzato e, pur nel timore delle conseguenze, mostrava di voler in qualche modo ristabilire le proporzioni del suo ruolo, prendendo le distanze da chi portava il peso di ben più gravi responsabilità. In queste condizioni psicologiche egli forniva ai Carabinieri una dettagliata descrizione della persona che, qualificandosi come esponente dell'"Erigate Rosse", gli aveva commesso per conto di tale organizzazione l'incarico di diffondere all'Italsider materiale propagandistico e di rilevare numeri di targa di autoveicolo appartenenti a dirigenti dello stabilimento. -

La circostanzata descrizione consentiva di identificare il mandante del BERARDI nella persona di ENRI BERGO, assistente "stabilizzato" presso la facoltà di Lettere dell'Università di Genova, dove riceveva altresì un incarico per l'insegnamento della letteratura italiana. Il BERGO, coniugato con figli, risultava convivere con tale RIVASSI ISABELLA, già nota quale animatrice di movimenti femministi. Costei, nel tempo in cui l'omicidio del ROSSA veniva parlato

- 15 -

a occasione, usufruiva di una borsa di studio presso l'Intalsider, dove aveva anche presentato domanda di assunzione quale operaia. Analoga domanda di assunzione era stata proposta da SELIS MASSIMO, già condannato per atti di sabotaggio in altro stabilimento e cordiale amico della ELIA VAZZI. La domanda del SELIS era stata appoggiata dal delegato di fabbrica RIVANERA ANGELO, fraterno amico della ELIA VAZZI, la cui casa frequentava ABITUALMENTE. Tutti costoro erano legati da stretti rapporti di amicizia con CRASSO LUIGI, già incorso in precedenti giudiziari per reati di eversione, e GUARELLI MAURO, BONAMICI CLAUDIO, esponente del circolo anarchico FERRER, e altri ancora nei confronti dei quali i Carabinieri espletavano le attente e prolungate indagini di cui ai rapporti 8 maggio 1979 e seguenti. -

Nel contesto di tali accertamenti i Carabinieri acquisivano altresì le testimonianze di CHIARIBIANO SUSANNA e GEMELLI PATRIZIA, entrambe studentesse universitarie alla facoltà di Lettere. -

Lei prima affermava di avere in passato frequentato ambienti della sinistra estrema, di essersene poi temporaneamente allontanata per motivi personali e di avere in seguito cercato di ristabilire gli antichi rapporti al fine di riprendere, nella nuova disponibilità, il proprio impegno politico. Il tentativo era solo parzialmente riuscito in quanto i compagni d'un tempo le avevano rinfacciato un suo rapporto di lavoro nel frattempo istituito con tale MESSINI, che era deva cattiva fama di confidente della polizia ed ex fascista. Essa CHIARIBIANO era stata pertanto sottoposta a un antiterroristico processo politico, che aveva lo scopo di valutare la grandezza della sua candidatura al rientro nel gruppo. Tale processo era stato condotto da persone che esplicitamente o impli-

- 15 -

citamento si erano qualificato come membri della "Brigate Rosse". Tra questi la CHIARENZA segnalava i nominativi dei fratelli LA PASERA, di PIETRO BRUNO, di ROBERTA GENO, di CRASSO LUIGI, di JENARO SILVIO e di altri ancora, ai quali i Carabinieri estendevano le indagini, del cui esito riferivano nei rapporti citati. -

CLEMENTE PATRIZIA accusava da parte sua di aver militato nel movimento di "Autonomia Operaia", frequentando le riunioni sia all'Università sia alla sede del Comitato. In coincidenza con l'espandersi del fenomeno terroristico si era sviluppata nel movimento una doppia linea di tendenza: una di solidarietà morale col terrorismo, ma di rifiuto della lotta armata, l'altra di aperta adesione a quest'ultima nella quale aveva fatto confluire i propri esponenti più impegnati. Tra costoro il MORONI GIORGIO e il MASINI VINCENZO, che a causa di tale loro opinione si erano scontrati a più riprese con i compagni "moderati". Al gruppo estremista dava il suo appoggio lo stesso FENZI, che frequentava le riunioni compiacendosi di un suo ruolo appagato di "eminenza grigia" e di "suggeritore occulto". -

Sulla base degli elementi così raccolti veniva emesso mandato di cattura a carico del FENZI, della RAVAZZI, del CRASSO, del MORONI, del SOLIS, del LIVANTRA, del FRAZIONE, del RIVABELLA, del MASINI, del LA PASERA LORENZO o PAOLO, del GUATELLI, del PROFUMO, dello JENARO e, in un secondo tempo, del BONANICI e del DE LURO. -

Al procedimento venivano quindi riuniti i fascicoli relativi al fallito attentato di Via Peschiera del 2/3 dicembre 1977, di cui era già imputato il MORONI, e al ritrovamento di una pistola nella casa di campagna del FENZI e della RAVAZZI, procedimento quest'ultimo qui pervenuto per conoscenza del Tribunale di Chiavari, che dell'episodio era stato inizialmente investito per competenza territoriale. -

- 17 -

Da ultimo si disponeva l'adunione al procedimento di  
gli atti relativi al MARCONCINI, al PEZZOLI, alla MAFREI e  
alla MONACO, imputati i primi due di partecipazione a banda  
armata e le altre due di falsa testimonianza. La vicenda pro-  
lativa a costoro, estralciata da un procedimento di maggior  
raspiro pendente presso l'Ufficio istruzione del Tribunale di  
Firenze, si lega ai fatti di cui devono rispondere alcuni fra  
gli imputati della prima ora e segnatamente il GRASSO, il CUI  
TELLI e il SELIS, cui in precedenza erano già stati contesta-  
ti rapporti col movimento di "Azione Rivoluzionaria" al quale  
si ritengono appartenenti il MARCONCINI e il PEZZOLI. -

Nel corso dell'istruzione venivano disposti vari con-  
trolli telefonici ed eseguite numerose perquisizioni, che por-  
tavano al sequestro di armi, munizioni, esplosivi e documenti  
di estrema rilevanza, da cui scaturivano significativi riscon-  
tri alle precedenti acquisizioni processuali. Ma di ciò va  
detto in modo più specifico, analizzando le posizioni dei sin-  
goli imputati. -

#### FENZI ENRICO

La sua responsabilità trae origine anzitutto dalla sua  
ra denuncia del BERARDI, così come riferita nel rapporto (I,  
45), ribadita dai Carabinieri ad opera dei quali fu raccolta  
(III, 210, 211) e infine confermata in sede di formale istru-  
zione (III, 212). -

Nonostante il comprensibile stato di timore per la pro-  
pria incolumità personale (di cui è riprova la volontà da lui  
manifestata di non partecipare ad eventuali atti di ricogni-  
zione, sul presupposto - contraddetto dall'insieme delle sue

- 13 -

stesse dichiarazioni e dunque una espressione di paura - di non ricordare le sembianze della persona), il BERLANDI ha fornito dell'individuo che ebbe a incaricarlo della diffusione del materiale propagandistico e del numero di targa di autovettura appartenenti ad dirigenti E. Thalwider, una descrizione che individua univoicamente nel FENZI l'esperto della Brigate Rosso, con cui egli venne in contatto. -

La riprova è costituita:

a) dalla circostanza che il Fenzi conosceva il Berlandi e da non poco tempo, avendo il secondo frequentato l'ambiente di cui c.d. "Ladisti", in cui militava il BERLANDI, insieme al CRASSO e al FAINA, e la facoltà di Lettere dove il FENZI insegnava, e dove i due si erano conosciuti per il tramite del RIVANIERI; (III, 72);

b) dalla coincidenza tra la descrizione del FENZI fatta dal BERLANDI, anche con riguardo al suo abbigliamento consueto (magliette "Lacoste" e pantaloni jeans) e la persona del FENZI (che appena tratto in arresto chiede alla moglie di procurargli magliette "Lacoste" e pantaloni jeans: (III, 473));

c) dall'effettivo interessamento del FENZI, attraverso la convivente RAVAZZI all'intensificazione dei rapporti con ambienti TERMSIEDER, presso cui il Berlandi era, infatti, impiegato. -

I precedenti del FENZI attestano del resto la sua non recente militanza in movimenti sovversivi. Come ha riferito il P.M. nelle sue requisitorie, l'imputato aveva assistito seguito le udienze del processo a carico della c.d. "BRIGATE Ottobre", benchè tale vicenda non avesse alcun apparente rapporto con i suoi interessi di studio (III, 417) nè all'epoca

- 19 -

dal processo fosse stata ancora attribuita alla vicenda quella rilevanza ideologica che in seguito lo provenne dall'interpretazione di intellettuali cattolici (V, 321). A questi si ricolgono i contatti del PENZI col movimento "luddista", esponenti del quale erano in Genova, oltre al PENZI, il deputato CRISTO LUCCI e GIANNERICO FAHNA: quest'ultimo, già collega del PENZI alla facoltà di Lettere, è oggi protagonista di vari procedimenti giudiziari in qualità di aderente al movimento terroristico di Azione Rivoluzionaria (V, 285, 248, 315). -

Un sintomatico riscontro a tali rilievi è offerto dalla testimonianza di Clemente Patrizio, la quale ha riferito in qual modo il Penzi strumentalizzasse la parte più rigida del movimento operaio (III, 425) approfittando del suo prestigio culturale, della sua corritività di docente disposto al massimo favore (v. la pratica degli esami di gruppo) e, non ultimo, del ruolo di "intoccabile" diffusamente riconosciuto (III, 430). -

Infine, perquisizione eseguita all'atto del suo arresto, ha portato al sequestro di una pistola presso la casa di campagna di Carasco, dove era stata occultata nella camera fumaria, con congruo numero di munizioni (VII, 67). -

Sul punto l'imputato (e conformemente la SARACINI, vice pure con contraddizioni di dettaglio) ha asserito di nulla sapere, insinuando il sospetto (reso esplicito dalla donna) che l'arma possa essere stata occultata fuori dell'abitazione di lui da organi di Polizia e dai Carabinieri. A tal fine è stato allegato dai due imputati:

A) che una delle chiavi dell'abitazione sarebbe scomparsa in coincidenza con la perquisizione effettuata dalla DIGCS nel gennaio 1975;

B) che, rinvenuta la pistola, i Carabinieri avrebbero immediatamente deciso dalla perquisizione, come se il re-

- 30 -

cigero dell'arma avesse rappresentato l'obiettivo prestabilito dell'ingera operazione;

C) che nella casa di Curasco sarebbe stata notata da terzi una finestra aperta e da essi stessi in occasione di una visita successiva alla perquisizione DIGC3 sarebbe stato riscontrato un singolare stato di disordine, da essi non pagliato.

In contrario occorre però rilevare quanto segue. -

L'osservazione sub A) è priva di qualsiasi significato non meramente pretestuoso, posto che all'atto della perquisizione eseguita il 17 maggio 1979 il FINZI era regolarmente in possesso della chiave del rustico, né mai in precedenza ne aveva lamentato la scomparsa. Il sospetto di una presunta sottrazione di copia della chiave da parte di agenti della DIGC3 è destituito di qualsiasi parvenza di prova o di semplice verosimiglianza. -

La circostanza sub B) è esplicitamente e consciamente smentita dai Carabinieri precedenti, che hanno assicurato di avere, anche dopo il rinvenimento dell'arma presogliata la perquisizione per un'ora circa (III, 241). A ciò si aggiunga che polizia all'uopo disposta ha accertato come lo involucre contenente l'arma e le munizioni poteva benissimo essere riposto nella camera fumaria dove in effetti venne ritrovato (VII, 66 ss.). -

Con l'affermazione sub C) gli imputati tentano di far credere che l'arma e le munizioni sarebbero state occultate dolosamente nella camera fumaria della loro abitazione al compagna al fine di ostacolare il rinvenimento in occasione della perquisizione domiciliare del 17 maggio 1979. Si a riguardo adducono la testimonianza della locatrice Saraga Vittoria, secondo la quale un giorno imprecisato ma cronologicamente localizzabile verso la fine di gennaio alla luce delle attestazioni di Giuffrè (III, 422) e Marazza (IX, 267), sarebbe

-21-

stata notata una finestra aperta (III, 431). Debbono, quindi, tenersi che alla fine di gennaio, perquisendo il rustico di Carasco e in successiva circostanza gli agenti della DIGOS abbiano occultato nel camino un'arma onde farla riavvenire quattro mesi più tardi dai Carabinieri, nel corso di una perquisizione in allora neppure immaginabile (e che in ogni caso avrebbe richiesto un provvedimento autorizzativo della autorità giudiziaria a quell'epoca nient'affatto prevedibile) è ipotesi grottesca, anche alla luce del ben noto spirito di emulazione che contraddistingue i rapporti DIGOS-Carabinieri. A ciò si aggiunge che lo stesso FINI ha ammesso di aver fatto uso del camino, accendendovi il fuoco, un paio di mesi prima del 17 maggio 1979 (III, 54), il che esclude che a quell'epoca pistola e munizioni fossero già occultate nella camera fumaria. Ma va anche notato come l'eventuale constatazione da parte di un terzo di una finestra aperta (finestra non forzabile dall'esterno perchè internamente sbarrata: v. documentazione fotografica in atti, VII, 75, 76), nulla prova circa la presenza di estranei nell'abitazione, giacchè anche i legittimi locatari dell'immobile o loro eventuali ospiti avrebbero ben potuto aprire o dimenticare aperta una qualche finestra, e ciò a prescindere dal rilievo che la constatazione della Seraga coincide approssimativamente col giorno e con l'ora in cui il rustico fu effettivamente visitato dalla DIGOS, nel corso della perquisizione di cui si è detto. Infine, la semplice ipotesi che chi si introduceva clandestinamente nell'abitazione otteneva per simularvi l'occultamento di armi e farne ricadere la responsabilità sugli inquilini, spalancando le finestre e ponendo il disordine all'interno così da lasciare vistose tracce del suo passaggio, è totalmente lontana da ogni credibilità da dimostrare di per sé l'infondatezza della tesi difensiva. -

- 22 -

FINANZE PUBBLICHE

L'attività dell'imputata si inserisce nel contesto della multiforme attenzione che il movimento sovversivo dedica, ormai da vari anni, alle grandi concentrazioni industriali e, nel caso di specie, all'Italsider. Il centro di tale attenzione è il proposito di colpire il sistema economico-co-produttivo che funge da struttura di base all'attuale assetto politico-sociale, colpendo ogni forma di ristrutturazione aziendale che, attraverso il rilancio dei meccanismi dell'efficienza e della produttività, garantisca al sistema le condizioni della propria sopravvivenza e del proprio eventuale sviluppo. Momento caratteristico della ristrutturazione aziendale è la programmazione computerizzata, che ci affida a strumenti elettronici la cui incidenza si rivela tanto maggiore quanto più consistenti sono le dimensioni aziendali alle quali si applicano (v., diffusamente le considerazioni di fonte autentica di cui a vol. V, p. 277, v. altresì, V, 303). Ciò spiega come i grandi complessi industriali, nei quali l'alta concentrazione di mano d'opera si accompagna a forme di programmazione affidate in misura sempre più larga ai calcolatori elettronici, siano particolarmente presi di mira dalla iniziativa terroristica: ne fanno fede, per quanto specificamente concerne l'Italsider, i numerosi attentati alle persone fisiche dei dirigenti e in modo speciale a quelli preposti all'organizzazione del personale e alla programmazione, gli attentati intimidatori alle loro autovetture, il sabotaggio, la diffusione all'interno della fabbrica di materiale propagandistico, l'opera di indottrinamento attuata attraverso la presenza di elementi della sovversione alle riunioni operaie (III, 426) o approfittando di iniziative originariamente dirette ad altro scopo (es. i c.d. "corsi della ISO c/o" III, 422). Non per nulla il già citato FAIR, che nel corso del processo recentemente avviato a suo carico presso la Cor

- 23 -

te d'Assise di Torino, si è dichiarato esponente del movimento terroristico "Azione Rivoluzionaria" (V, 335, 225), movimento solidale con quello della Brigate Rosse anche in occasione di attentati a dirigenti della grande industria genovese (V, 243) ha fin dall'inizio della sua attività esordita "concentrato la sua attenzione politica all'Italsider" (V, 335 - 336) che rimane sempre, anche di seguito, "al vertice dei suoi interessi" (V, 339). Non per nulla lo stesso PENZI, anch'egli come il FAINA professore di lettere, fa convergere la propria attività politica su tale stabilimento, nei nomi e nelle forme riferite dal BERARDI. -

Nel quadro di tale interessamento la RAVAZZI, complice del PENZI e fervida ammiratrice del FAINA (III, 463, 471) rivolge la sua attenzione al grande complesso industriale, presso il quale ottiene una borsa di studio allo scopo di redigere una tesi sulla programmazione computerizzata, il che le consente di acquisire notizie e pratica diretta di quel delicato settore. Nella borsa essa usufruisce nello stesso periodo di tempo in cui maturano l'iniziativa PENZI-BERARDI e l'assassinio del ROSSA; quindi propone una domanda di assunzione nell'anomala veste di operaio; che la porrebbe in più diretto contatto con la base (III, 72); attiva una rilevante serie di contatti con funzionari e dipendenti dello stabilimento, che sicuramente esorbita dai suoi interessi palesi (Bertuccio, Venturilli, Barizi, Catarinich, Edixione, Rivan era, Micheli, Mineo, Boyer, Mighetto, Rouvery, ecc.); alimenta tali contatti con inviti a pranzo, III, 75 e 93 retro, 403 retro; I, 60 - 61) ed elargizioni di denaro (III, 72) e ne occulta la natura attraverso comportamenti cautelari (I, 59; III, 56 retro); estende i propri legittimi interessi attingendo notizie non concernenti direttamente i

- 24 -

teni del suo studio, a tal fine<sup>8</sup> attende le amicizie acquisite (III, 56 retro; III, 77, 402 retro); si adopera per l'assunzione del SELIS già noto per i suoi precedenti di sabotatore; si procura - attraverso l'intervento del REVIGNA (III, 71 retro) e non direttamente come poi pretendeva (III, 75 retro) non avendo essa diritto a tale dotazione - un giaguone da operaio, che le permette di passare incasservuta all'interno della fabbrica. -

Nell'approccio con la grande azienda essa si avvale del suo status di studentessa, che le offre la consueta copertura culturale, e della sua stessa avvenenza, che le favorisce il contatto ai più svariati livelli. E al fine di prevenire ogni possibile sospetto sul suo conto dopo l'avvenuta perquisizione domiciliare ad opera della DISOS procura di tenere celata la circostanza, prospettando anche dubbi, al cospetto di persone che potrebbero averne avuto indiretta notizia (quali la locatrice della casa di campagna, Zorzi Ga Vittoria), circa possibili introduzioni abusive nella casa di lei da parte di ignoti malintenzionati. -

Tutto ciò - è ovvio - delinea un quadro genericamente indiziario: l'univocità della sua rilevanza scaturisce dall'avvenuto sequestro presso l'anzidetta casa di campagna di ben tre volantini di identico contenuto e di provenienza B.R., celati nella tasca del giaccone Italsider avuto tramite il REVIGNA (V, 426). Trattasi di volantini con i quali le Brigate Rosse rivendicano, fra l'altro, l'attentato a Carlo Dagnino, impresa nella quale appare coinvolto, come meglio si dirà più avanti, il coimputato GRASSO IUGGI. Una quarta copia del medesimo documento veniva contestualmente sequestrata nella camera da letto del SELIS MASSIMO, la cui assunzione all'Italsider era stata caldeggiata, come si è detto,

- 25 -

dalla stessa RAVAZZI e dal RIVANERA, ma sull'estrema rilevanza di questi rinvenimenti si tornerà in sede di conclusione: qui occorre sottolineare come l'imputata non abbia giustificato la provenienza dei volantini, affermando che si tratterebbe di una "provocazione" operata ai suoi danni dai Carabinieri. Sulla incensurata parte dell'assunto si tornerà nel prosieguo. Il possesso, in triplice copia (il che giustifica la casualità dell'impugnamento) di un documento di chiara origine terroristica, conservato in un involucreto destinato ad essere usato all'interno della fabbrica, obbligato, alla luce dell'analogia con l'incarico coperto dal RIVANERA presso la stessa Italsider su mandato del comandante della RAVAZZI, quali fossero almeno alcuni degli scopi pratici da quest'ultima perseguiti nel grande complesso industriale. -

Dal possesso della pistola e delle relative munizioni RAVAZZI ISABELLA risponde in concorso col FERZI, alla posizione del quale si rinvia per ogni ulteriore considerazione. -

#### SELIS MASSIMO

Già condannato per atti di sabotaggio presso la s.p.a. "Steppari" di Cogoloto (I, 193), dipendente della "Coop" di Arenzano, il SELIS proponeva domanda di assunzione (o meglio rinnovava una precedente domanda) all'Italsider di Genova nel gennaio 1979, nello stesso periodo di tempo in cui la RAVAZZI operava quale torista presso il medesimo stabilimento. La sua domanda veniva appoggiata in modo determinante dall'amico della RAVAZZI, ANGELO RIVANERA, e non aveva seguito solo per il sopravvenuto arresto dell'imputato. -

Il SELIS ha spiegato che la domanda era giustificata

- 25 -

da obiettive esigenze di lavoro, il che non può essere formalmente contestato: ha tuttavia ammesso che, entrato all'Italsider, si sarebbe iscritto alla CISL anziché alla CUIL (il sindacato del RIVANERA dal quale era stato raccomandato), allo scopo di "scolorire" la sua qualificazione politica (III, 50 retro). -

A quell'epoca il SELIS appare in stretto rapporto con ambienti anarchici (BONANICI, I, 97, 111, il quale nega, ma contro il vero, tale apparentemente innocua circostanza; III, 97 retro, contra, III, 432 retro), con i coimputati GUARISELLI (I, 94, 97, 98, 101) e GRASSO (I, 60, 87, 90, 91, 92, 93, 95, 97, 100, 101, 102, 107, 108, 110, 115, 120, 121), entrambi di ispirazione anarchico-estremista, e con elementi del gruppo padovano di Autonomia Operaia (I, 95; III, 50 retro). Nell'ambito di tali contatti ricorre a nomi di copertura ("Chiochio", III, 50 retro) di cui peraltro raccomanda agli amici un uso discreto, affinché l'identità non trapeli (I, 109, 114; III, 50 retro), rimprovera i complici di poca cautela nell'uso del mezzo telefonico (I, 119; III, 50 retro), pratica assiduamente e rigorosamente il "contropedimento", specie in occasione di contatti con gli attuali coimputati (III, 432 e ss.). -

Alla luce di tali rapporti e di tali comportamenti si chiarisce la ragione della sua insistenza per essere assunto all'Italsider. E si chiarisce anche e soprattutto il significato del possesso di un volantino "D.R." analogo a quello tenuto in triplice copia dalla coimputata RAVAZZI (V, 425). Consapevole della rilevanza accusatoria di tale rinvenimento (sul punto v. quanto esposto infra, in sede di considerazioni conclusive), il SELIS ha negato il fatto, assumendo trattarsi di "provocazione" da parte degli inquirenti (III, 80).

- 37 -

Nonostante che il volantino sia stato rintracciato nella stessa camera da l-etto del giudicabile (II, 133) il padre di lui sembra ora propenso ad avallare una versione "alternativa" (VII, 158), che smentisce comunque la tesi della "provocazione". -

La responsabilità del SELIS affonda altresì nei ripetuti contatti da lui significativamente coltivati col gruppo di "Azione Rivoluzionaria", rappresentato dal PEZZOLI e dal MARCONCINI, oltre che dal GRASSO, dal GUANELLI, e dalle due "infermiere", MONACO e MATZEU. A proposito di tali contatti si rinvia a quanto specificamente esposto in relazione alle posizioni del PEZZOLI e del MARCONCINI. Qui basterà sottolineare come l'affermazione del SELIS di non conoscere le due donne sia smentita da accertamenti obiettivi (I, 116). -

Fra il materiale sequestrato al SELIS vi sono documenti di chiaro contenuto eversivo, nei quali si esprime solidarietà nei confronti di affiliati dell'organizzazione terroristica delle Brigate Rosse (V, 439). L'imputato, d'altra parte, risulta in stretti rapporti di amicizia con G. Maria, G. Carnellini (III, 28 retro; V, 440), A. Casalotti, R. Fiere (III, 481) e altri giudicabili o già condannati per gravi fatti di terrorismo. -

#### GRASSO LUIGI

L'imputato si autodefinisce "comunista anarchico". Dai suoi scritti si apprende che fra i postulati di tale vocazione (V, 240) vi è "la rottura delle frontiere fra legale e illegale, fra violenza e non violenza" (V, 442). Egli esalta "le bottiglie incendiarie" (V, 447) e "le notti venete illuminate dagli incendi" (V, 441). Teorizza forme di

- 28 -

"attacco armato proletario" (V, 441) e auspica "una giustizia che significhi presto al più alto livello dell'attacco alla società della morte" (V, 447). Dichiarò "scrittori di elegio" (V, 445) i fatti dei quali deve penalmente rispondere Gianfranco FAINA, di cui è amico (III, 117 retro, 466), così come sente "fratelli" i membri della "XXIII ottobre", condannati per omicidio volontario e altri reati comuni (III, 474) quegli stessi "fratelli" la cui scarcerazione è stata pretesa dalle "Brigate Rosse" quale contropartita per la liberazione del sequestrato Giudice Sossi, nonché Coste SIMEONE e Adriana PARANDA (III, 475, 476), incolpati di gravi reati di chiara matrice terroristica. -

La teste CHIARANTANO SUSANNA, della quale si dirà più dettagliatamente a proposito dello IENARO e del DE LURO, conferma indirettamente i rapporti del GRASSO con i "fratelli" della "XXIII ottobre", rivelando che a suo tempo l'imputato aveva progettato l'evazione di FICRANI Guido, che a quella banda apparteneva (I, 67) e redatto, con la collaborazione di lei un volantino a firma della medesima organizzazione (I, 66). Secondo la stessa teste l'imputato sarebbe stato in contatto con la centrale del terrorismo (I, 72, 80) e nella sua qualità di fiduciario della banda armata avrebbe preso parte attiva a un processo politico intentato a carico di essa CHIARANTANO all'atto del suo rientro nel gruppo (sul punto, v. infra). -

La teste CLEMENTE PATRIZIA, conferma nella sostanza l'appartenenza del GRASSO alle Brigate Rosse, avallando l'argomento della CHIARANTANO (I, 233, 234). -

Dal militante il GRASSO ricalca i comportamenti caratteristici, mostrando cautela nei contatti telefonici (I, 90, 119; III, 50 retro), subendo rimproveri per non aver rigorosamente tutelato la riservatezza dei nomi di copertura ("Chic-cio", ivi) e praticando metodicamente il "contropedimento"

- 29 -

(III, 432 e segg.). -

In questo quadro, di per sé soltanto indicativo, s'inserisce il sequestro operato presso l'abitazione del giudice di un materiale che riduce ad univocità le precedenti risultanze. -

Il foglietto di cui è fotocopia a vol. V, p. 443, reca la trascrizione, di pugno del prevenuto, del numero di targa di una macchina appartenente alla polizia (I, 233). In proposito l'interessato ha fornito giustificazioni imbarazzate, con l'asserire che il rilevamento sarebbe stato effettuato "a scopo precauzionale" (II, 69 retro, 60). Si rileva, nondimeno, che il rilevamento di numeri di targa di autoveicolo appartenenti alle forze dell'ordine è "precauzionale" abituale degli aderenti all'organizzazione terroristica come dimostrano le analogie con i corrispondenti rilievi di cui è traccia nel "covo" di Faranza Adriana e Morucci Valerio, imputati fra l'altro dell'assassinio di Aldo Moro (V, 59). -

Ma soprattutto è rilevante l'appunto di cui è fotocopia a vol. V, p. 448. I numeri, stilati di pugno dell'imputato, si riferiscono ad autoveicoli di proprietà di condanna del civico n. 18 della locale Via Rondinella: fra essi è Giancarlo DAGNINO, vittima dell'attentato terroristico rivendicato dalle Brigate Rosse col volantino del quale sono state sequestrate copie presso la RAVAZZI e il SELIS (I, 232). -

Il prevenuto ha spiegato la circostanza asserendo (III, 69 retro):

- di avere personalmente rilevato i numeri di targa, col proposito, rimasto inattuato, di identificare i proprietari delle automobili attraverso apposite visite al P.R.A.;
- di aver fatto ciò nell'intento di individuare l'autoveicolo di ROMANENGO TOMASO, onde apporvi delle decalcomanie "a scopo di provocazione politico-culturale", nel quadro di una più vasta attività di "controinformazione";

- 30 -

- di aver effettuato analoghi rilevamenti su autovetture posteggiate nei pressi delle abitazioni di ROMANENGO EMANUELE (corso Carbonara) e COSTA LORENZO (Via G. Alessi), annotando li su appunti che si sarebbero dovuti trovare allegati al faglietto sequestrato: il ROMANENGO EMANUELE e il COSTA LORENZO sarebbero soci del ROMANENGO TOLASO attraverso la SCI, Società di costruzioni immobiliari, e tutti e tre rappresenterebbero in modo emblematico ambienti tipici "della borghesia più retriva". -

In contrario è però da osservare che il sospetto insinuato dal GRASSO di una sottrazione dolosa da parte dei CC. degli appunti concernenti la "controinformazione" a carico del COSTA e del ROMANENGO EMANUELE (sottrazione che avrebbe avuto il risultato di frustrare l'assunto difensivo di lui, facendolo apparire coinvolto nell'attentato al DACHNER) è a dir poco inverosimile, stante l'evidente impossibilità di verificare, all'atto del sequestro avvenuto nottetempo, la rilevanza del foglio contenente l'annotazione suddetta e la rilevanza di segno contrario dei fogli che vi sarebbero stati allegati, così da sequestrare il primo e non i secondi. A ciò si aggiunga che gli inquirenti, nel procedere al sequestro delle cose che prima facie apparivano utili alle indagini, non potevano certo immaginare che contestualmente sarebbero stati reperiti presso le abitazioni dei coimputati volantini rivendicanti proprio l'attentato al DACHNER. -

Inoltre, è quanto meno strano che il GRASSO - di solito attentissimo a questo genere di notizie - ignorasse che la SCI del Costa-Romanengo era già stata oggetto di una "provocazione politico-culturale": il 12/7/1977, infatti, un ordigno era esploso presso la sede della Società e l'attentato era stato rivendicato con un volantino (I, 364) dai "Gruppi Armati Radicali". In quell'episodio si riscontrano diffuse analogie (I, 346 ess.) con altri attentati rivendicati dagli stessi "Gruppi Armati Radicali" e da "Azione Rivoluzionaria (raggruppamenti poi unificati, I, 350): in particolare i volantini risultano battuti con la stessa macchina da

- 31 -

scrivere, simili appaiono i concetti espressi (che riflettono tematiche familiari al GRASSO, quali quelle concernenti il potere immobiliare, l'arroganza della "borghesia più retriva", ecc.), identici i vezzi di scrittura (es. l'uso dell'apostrofo in luogo delle virgolette, I, 352 e ss., 352 o ss.), caratteristici del GRASSO medesimo (III, 474 - 477; V, 441 - 447). Tali anomalie grafiche compaiono in particolare nel documento rivendicante l'attentato al FUSELLI (I, 351): in questa specifica impresa terroristica è seriamente implicato il GUARELLI. Il GRASSO, nondimeno, è legato a quest'ultima (I, 67 - 89 - 90 - 94 - 95 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 104 - 105 - 106 - 115 - 117 - 120 - 121 - 303 - 304) e, attraverso il PREZOLI e il MARCONCINI, al movimento di "Azione Rivoluzionaria" (I, 302 es.; IX, 17 e ss.) di cui è esponente il fratello amico FAIHA (v. retro). Ma di queste vicende, pur estremamente significative al fine dell'esatto inquadramento della figura del GRASSO nell'organizzazione eversiva, si dirà in modo specifico a proposito degli altri coimputati. -

#### GUARELLI MAURO

Appartiene, al pari del GRASSO, all'area "anarchica". Ha avuto rapporti con quasi tutti gli imputati, procurando di occultare i contatti attraverso una rigorosa pratica del "contropedramento" (I, 88 - 95 - 97 - 303; III, 432 es.) in ordine alla quale fornisce una spiegazione contraddittoria (pur affermando di essere sempre "francamente impegnato" riconosce di aver talora "girovagato senza mete precise", III, 59 retro). Svolge un'intensa attività di "controinformazione" sui temi più disparati (V, 417 - 420 - 424 - 425) modellata su

- 32 -

schemi comuni ad altri ambienti sovversivi (III, 76). Nell'esercizio della "controinformazione" ricorre, senza alcuna apparente necessità, all'uso di nomi falsi (es. "Dunco", III, 60) e non si fa scrupolo di pedinare le persone controllate fino alle soglie delle rispettive abitazioni, per accertarne il nominativo apposto sulla targhetta del campanello (ivi). )

Quale sia lo scopo dell'attività controinformativa del GUATELLI emerge però dal rinvenimento presso la sua abitazione di fogli manoscritti recanti numeri di targhe relative ad autovetture posteggiate in Via C. Cancelliere (III, 415 - 416), dove a suo tempo fu ubicata l'abitazione dello arch. Eugenio FUSELLI, vittima di un attentato terroristico rivendicato da "Azione Rivoluzionaria", il Movimento anarchico del FAIHA (I, 281). L'imputato, in un contesto di giustificazioni confuse ed estremamente imbarazzate, ha da ultimo ammesso di aver rilevato numeri di targhe automobilistiche anche in Via Cancelliere, senza peraltro saper precisare lo scopo di tale attività e pur proclamandosi estraneo all'attentato al FUSELLI. -

Nondimeno, l'8 febbraio 1979, l'imputato veniva sorpreso nell'atto di sbarazzarsi di un volantino rivendicante l'attentato medesimo (I, 88; III, 432), circostanza che egli nega scemmaticamente, riconoscendo la possibilità "di aver buttato via qualche pezzo di carta (III, 59 retro). Altra copia dello stesso documento veniva però rintracciata presso la scuola dove il GUATELLI prestava servizio (V, 421): la detenzione è ammessa dall'imputato, il quale non giustifica la provenienza del volantino limitandosi a spiegare di essere un "collezionista" di simili testi. Senonchè il possesso delle due copie uguali - fatto che di per sé non può essere considerato casuale - di un documento relativo ad attentato a persona nei confronti della quale (o quanto meno dei suoi im-

- 33 -

diati condonati) il GUATELLI ha svolto sotto il falso nome di Erizzo attività controinformativa chiarisce al di là di ogni ragionevole dubbio quale sia il ruolo dell'imputato nell'organizzazione sovversiva. A ciò si aggiunge che il GUATELLI è strettamente legato ad "Azione Rivoluzionaria" non solo attraverso il possesso di documenti che da essa provengono, ma anche per via dell'amicizia che lo unisce da un lato al GRASSO LUIGI e dall'altro al PEZZOLI e al MARCONCINI, che in quell'organizzazione sovversiva sono personalmente coinvolti. -

Ma, in proposito, v. quanto segue. -

#### MARCONCINI MASSIMO e PEZZOLI WALTER

I due imputati sono stati originariamente inquisiti a Firenze nel quadro delle indagini a carico del gruppo di "Azione Rivoluzionaria". Sui rapporti fra tale gruppo e quello delle c.d. "Brigate Rosse" vanno richiamate le considerazioni svolte nella parte introduttiva e quelle esposte dal P.M. nelle sue requisitorie. A titolo esemplificativo può ricordarsi come materiale proveniente da gruppi di matrice anarco-comunista (per es., il volantino rivendicante l'attentato al Centro Ligure degli Affari", firmato dai "Gruppi Armati Radicali" apparentati con "Azione Rivoluzionaria", I, 350) risultino addirittura battuti con la stessa macchina da scrivere utilizzata per la redazione di documenti di provenienza E.R. (II, 429).<sup>2</sup> Quanto alla natura dell'attività svolta da "Azione Rivoluzionaria" v. il programma esposto dalla stessa organizzazione a vol. V, p. 236 e ss.; sugli atti di terrorismo che le sono stati specificamente attribuiti v. vol. V, p. 141 e ss., id., p. 248 e ss.. -

- 24 -

Dall'inchiesta fiorentina è emerso che il MARCONCINI, ha mantenuto rapporti di favoreggiamento con tale PAULICAR SOTO JUAN TEOPHILO, detentore di armi, materiale esplosivo in ingente quantità, documenti esercivi di varia natura (V, 145) ed ha avuto contatti, quanto meno di conoscenza, con ECOMI-CI CLAUDIO, detentore di materiale esplosivo similare, organizzatore in Genova di un convegno dell'Unione Sindacale Italiana, di ispirazione anarchica (III, 95 retro), al quale il MARCONCINI partecipò (III, 143 retro): a tale sindacato, va detto per incidenza, ebbe a suo tempo a collaborare lo stesso GIANNFRANCO PAINA (V, 336), mentre il ECOMI-CI era verosimilmente legato al MARCONCINI anche attraverso la comune amico MONACO RACHESLE (III, 160 retro). Rapporti del genere, di per sé scarsamente rilevanti, acquistano un significato particolare tenuto conto del fatto che "Azione Rivoluzionaria" si autoqualifica "gruppo di affinità, specie di famiglia in cui i legami tradizionali sono rimpiazzati da rapporti profondamente simpatetici, contraddistinti da un massimo di intimità, conoscenza e fiducia reciproca fra i membri" (V, 245). -

Quanto al PEZZOLI, ospite di un'abitazione in Milano le cui chiavi erano detenute dal MARCONCINI (che ammetteva la circostanza solo dopo molte reticenze da parte sua e complesse indagini da parte della polizia: IX, 132 - 23), veniva trovato in possesso di appunti contenenti annotazioni di strade di Milano in cui sono ubicati uffici pubblici, quali il Tribunale e l'Autocentro della P.S. e stazioni Carabinieri già bersaglio di imprese terroristiche (IX, 27 - 70 - 75). Interrogato, dichiarava aver partecipato al congresso dell'Unione sindacale italiana (IX, 146) e di aver avuto in quella circostanza contatti con GRASSO LUIGI (ivi); quanto alle annotazioni contenute negli appunti sequestratigli forniva spiegazioni apertamente elusive (IX, 147). -

- 35 -

Tali i personaggi che il 19 aprile 1979, quattro giorni prima dell'attentato al DACHINO, si portano a Genova, qui vi, dopo le consuete manovre di "contropedimento", si incontrano col GRASSO, col SELIS e col GUATELLI, e dopo un lungo colloquio con loro, si portano presso le due "infermiere" MONACO e MATZEU in casa delle quali trascorrono la notte (II, 65 e ss.; I, 302 e ss.). -

L'incontro rivela il suo specifico significato solo nel contesto delle contraddizioni, reticenze e menzogne in cui sono clamorosamente incorsi i protagonisti e che hanno da ultimo indotto il PEZZOLI (IX, 166), quale ostrea risorsa, a non rispondere più oltre all'interrogatorio. Protesse che le circostanze relative a tale incontro sono state ammesse solo al cospetto di un'inoppugnabile documentazione fotografica (I, 306), occorre qui far appreso rinvio ai verbali di interrogatorio resi dagli imputati; non essendo possibile enumerare tutte le divergenze e tutti i mendaci che icta oculi ne emergono. Basterà ricordare come il PEZZOLI neghi di aver viaggiato col MARCONCINI e questi subito lo smentisca; come il GUATELLI neghi di aver partecipato al convegno, e lo <sup>mentano</sup> ~~mentano~~ il GRASSO e il PEZZOLI; come ciascuno d-ei cinque fornisca una tematica diversa dell'oggetto della conversazione; come l'iniziale assunto del PEZZOLI e del MARCONCINI di essersi allontanati da Genova quella sera stessa sia clamorosamente crollato, e così via. Inmontante la previa reciproca conoscenza del GRASSO e del PEZZOLI (che risale almeno al Congresso dell'Unione sindacale italiana) e nonostante le intese telefoniche che avevano preceduto il convegno del 19 aprile (al quale non è del resto credibile che i cinque si siano trovati casualmente) GRASSO, SELIS e GUATELLI pretendono di non conoscere PEZZOLI e MARCONCINI e viceversa; PEZZOLI e MARCONCINI pretendono di non conoscere la MONACO e la MATZEU e viceversa; MARCONCINI e

- 35 -

PEZZOLI forniscono della loro venuta a Genova motivazioni assolutamente inconsistenti, e via seguitando. -

L'incontro, per effetto del comportamento tenuto dai suoi protagonisti, ha dunque un carattere obiettivamente "clandestino": ciò alla luce della provenienza e della militanza delle persone che vi hanno partecipato consentite di inquadrarlo nell'ambito delle attività sovversive di cui devono penalmente rispondere gli imputati. -

#### MGNACO RACHELE e MATZEU PASQUALENA

Le due imputate, interrogate dal Procuratore della Repubblica di Firenze circa i contatti avuti col PEZZOLI e col MARCONCINI, negavano rapporti di qualsiasi genere con i medesimi, e venivano arrestate (IX, 170 - 171). In seguito, dopo essere state smentite dagli stessi PEZZOLI e MARCONCINI - i quali così fornivano un indiretto attestato di serietà alle indagini effettuate dai Carabinieri (IX, 65 - 68) - si dichiaravano disposte a modificare la non più sostenibile linea difensiva, asserendo di aver mentito "per paura" (VI, 100). Successivamente interrogate da questo giudice istruttore (III, 153 - 165) le due imputate ammettevano di aver ospitato il PEZZOLI e il MARCONCINI, ma asserivano di non conoscere personalmente costoro, di non sapere donde venissero, quale motivo li avesse chiamati a Genova, chi frequentassero, da chi fossero stati loro presentati, di che cosa si fosse parlato durante la permanenza nella loro abitazione. In sostanza, nulla di quanto ad esse sicuramente constava in ordine a persone che avevano pur ospitato sotto il loro tetto (il precedente malaffare "per paura" nella deposizione resa al P.M. di Firenze mostra quanto esse fossero caute e prudenti nei rapporti con i terzi), veniva finalmente palesato dalle interrogate. La retti-

- 37 -

cenzi, insomma, permeava e il più recente comportamento processuale delle prevenute, peraltro necessitato dalle risultanze aliunde acquisite, non vale ad integrare la causa di non punibilità prevista dall'art. 376 C.P.. -

#### BONAMICI CLAUDIO

Caratteristica emergente del gruppo - o sottogruppo - che si autodefinisce "Azione Rivoluzionaria" è la propensione agli attentati a mezzo di esplosivo (V, 26 O), il che probabilmente riflette in qualche modo la sua derivazione dalla matrice anarchica. -

L'imputato, membro del circolo anarchico "Ferrari" (I, 92 - 111), appare particolarmente vicino al gruppo suddetto attraverso i rapporti col GRASSO (da lui negati, III, 95, ma risultanti da accertamenti obbiettivi, III, 432 retro), con la MATTEU PASQUALINA (III, 167 retro) e, tramite questa, con MARCONCINI e PEZZOLI, insieme ai quali, con il GRASSO, frequentò il convegno genovese dell'Unione sindacale italiana, come già si è visto. A tale Sindacato collaborò anche a suo tempo - come parimenti si è già notato (V, 33C) - il PALLI, che di "Azione Rivoluzionaria" è esponente altamente qualificato al punto di diffonderne pubblicamente i documenti (V, 235, 315 e ss.). -

Nel contesto di tali rapporti - che il prevenuto accusa attraverso la metodica pratica del "contropedimento" (I, 97; III, 432) - particolarmente significativo appare il sequestro operato presso la sua abitazione (IX, 157) di 36 cartucce di cheddite, un detonatore elettrico, due detonatori a miccia e quattro metri di miccia a lenta combustione, materiale di cui l'imputato cercava di sbarazzarsi scagliando il tutto

- 23 -

fuori dalla finestra. Rilevante<sup>o</sup> appare il fatto che il provante non abbia giustificato la destinazione né - soprattutto - la provenienza degli esplosivi, che risultano prodotti in uno stabilimento di Aulla (VII, 80) da cui trae origine la maggior parte dell'esplosivo impiegato da "Azione Rivoluzionaria" nei suoi attentati e particolarmente quello trovato in possesso al PAILLACAR SOTO (i cui rapporti col MARCONCINI sono già stati evidenziati) o sequestrati nell'abitazione di via Accioli 23, TORINO, ove era vissuto tale MARIN PICNES (associato al PAILLACAR), rimasto ucciso il 4 agosto 1977 nell'atto di portare a esecuzione un attentato dinamitardo. -

#### RIVANERA ANGELO

L'imputato  $\downarrow$  operaio Italsider, delegato del consiglio di fabbrica - è coinvolto in una fitta trama di rapporti con i principali coimputati. Frequenta con assiduità il GRASSO (VII, 348), dal quale è familiarmente definito "forte e sporcaccione" (III, 393), il PENZI, che conosce da anni (I, 53; III, 71 retro) e al quale dà del tu (VII, 345), la RAVAZZI nella cui abitazione è ospite abituale, del cui telefono dispone liberamente (anche per comunicare con persone che ora sono perseguite per reati di terrorismo, quali il noto Adamo 11, III, 98) e che egli tratta, essendone ricambiato, in termini disinibiti (VII, 374 - 346). -

Il RIVANERA, comunista ortodosso e iscritto al P.C.I., non ignora quanto il PENZI, il GRASSO e la RAVAZZI siano politicamente distanti dalla sua fede ufficiale: giudica, infatti, PENZI e RAVAZZI degli "anticomunisti" e il GRASSO di diritto un "anticomunista sviscerato" (III, 71). Dando, allora, la ragione di tanta familiarità con persone anche culturalmente così lontane da lui? Il RIVANERA risponde che e-

- 39 -

gli, inveterato donnaiolo, puntava alle grazie della RAVAZZI. Ma quale specifico atteggiamento di lei, sentimentalmente legata al FENZI, autorizzasse simili illusioni il RIVANERA non è in grado di dire. -

Parimenti senza apparente risposta è la domanda insorga se che cosa spingesse la RAVAZZI, il FENZI, il GRASSO a così inopportuna intimità - fino a amministrargli aiuti in denaro in misura anche eccedente le sue immediate necessità (III, 72) - nel fedele militante d'un partito che essi al di sopra di ogni altro aborrissero. -

Qualche luce sul significato di tali anomali rapporti scaturisce nondimeno dai rilievi seguenti:

- E' il RIVANERA a procurare alla RAVAZZI il giaccone Italsider nel quale i Carabinieri hanno rinvenuto i tre volentieri "B.R.", giaccone al quale la "borsista" non aveva diritto (III, 71 retro);

- E' al RIVANERA che la RAVAZZI si rivolge per appoggiare la propria domanda di assunzione all'ITALSIDER in qualità di operaia (III, 72);

E' il RIVANERA che segnala, avvalendosi di una facoltà riconosciuta ai delegati di fabbrica e ben sapendo che tale segnalazione è in pratica determinante, la domanda di assunzione all'Italsider presentata dal SELIS (III, 315-304 retro);

- Il RIVANERA sa benissimo che anche il SELIS è un anticomunista (III, 71 retro), e che ha precedenti quale sabotatore, ma nondimeno insiste nella raccomandazione e tale contegno giustifica poi con l'asserire di non essersi mai ignorato degli orientamenti politici delle persone raccomandate (III, 98 retro). -

- La sua giustificazione è però smentita dal fatto che in altra circostanza, essendo stato avvicinato da uno sconosciuto e richiesto di un suo intervento in appoggio a un'ana-

- 40 -

loga domanda di assunzione, si affrettava a promuovere un'affrettata inchiesta sulla persona da cui era stato avvicinato e sui suoi orientamenti politici (I, 244 - 245; III, 93 retro), coinvolgendo il GRASSO, garante della linea politica a lui ben nota;

- E' il RIVARERA a suggerire al SELIS la curiosa idea di iscriversi alla GIL anzichè alla CGIL, il suo stesso sindacato (III, 71 retro);

- Il RIVARERA "non esclude" di esser stato la persona tramite la quale il FENZI conobbe e avvicinò il BERNINI (III, 72). -

Il ruolo dell'imputato, alla stregua di questi singolari riscontri, si appalesa quello di un vero e proprio strumento nelle mani dell'organizzazione terroristica, che si avvale dei suoi servizi e della sua insospettabile posizione politica per estendere e rafforzare la penetrazione sovversiva nello stabilimento. -

Resta solo da chiedersi se di ciò il RIVARERA sia stato cosciente o se alla strumentalizzazione altrui si sia prestato per mera superficialità, imprudenza, dabbenaggine. Sta di fatto che l'imputato, nell'esordio dell'interrogatorio reso il 28 maggio 1979 nelle Carceri di Pisa (III, 71 retro), richiama i rapporti avuti con i coimputati, affermava di conoscere il FENZI "solo di vista". Di fronte poi a precise contestazioni finiva con l'ammettere che tale conoscenza "di vista" durava da ben dieci anni, che era stato a più riprese ospite a cena in casa del professore, che gli dava del tu. La reticenza su circostanze così apparentemente innocenti dice più di ogni discorso sull'atteggiamento soggettivo dell'imputato e sulla parte da lui svolta, per quanto marginalmente, a favore dell'organizzazione eversiva. -

- 41 -

LEONARDO SILVIO e DE NERO ANTONIO

Ai due imputati si è giunti attraverso la deposizione di CHIARANTANO SUSANNA (III, 205; - 62). Nonostante la "copertura" offerta alla teste, cui si è accennato in premessa, l'identità della CHIARANTANO è stata immediatamente individuata e la teste esposta a un prolungato attacco tendente ad inficiare a priori ogni attendibilità della sua deposizione (ci vedano a titolo esemplificativo le singolari affermazioni del GRASSO, vol. III, p. 90, e la memoria "preventiva" di cui a vol. III, p. 349 e ss.). All'affermazione della teste di aver avuto contatti con ambienti della sovversione e di avere, nel contesto di tali rapporti, acquisito la conoscenza dei fatti e delle persone di cui alla testimonianza resa, si oppone degli imputati che a) la teste sarebbe stata strumentalizzata da tal MEZZANI ENRICO, persona equivoca per i suoi precedenti di "confidente" della polizia, b) i contatti da essa avuti con i denunciati avrebbero riguardato esclusivamente la gestione della mensa del circolo culturale "Le due porte", gestione cui la CHIARANTANO aspirava suscitando però diffusa diffidenza fra i soci a causa dei rapporti intrattenuti col MEZZANI, nei quali si intuiva il rischio di una possibile provocazione (III, 349). -

In proposito va però osservato quanto segue. -

I contatti della CHIARANTANO con le persone e gli ambienti ai quali si è riferita nella sua deposizione sono sicuramente antecedenti al rapporto di lavoro instaurato col MEZZANI, titolare di una società finanziaria presso la quale fu solo per breve tempo impiegata. Nulla prova, fra le risultanze acquisite, che essa sia stata comunque condizionata da costui nei contatti successivamente ristabiliti con le persone già a lei solidali per comunanza di orientamento politico. Tuttavia, anche ad ammettere in linea di ipotesi che il predetto MEZZANI possa aver stimolato la dipendente a ripristi-

- 42 -

nare i vecchi rapporti in vista di un'attività informativa alla quale egli ora personalmente interessato, non si vede come ciò possa influire sull'attendibilità delle notizie fornite dalla teste. Un minimo di realismo consente, infatti, di capire che l'acquisizione di notizie concernenti il mondo dell'eversione (premessa di qualsiasi seria opera di polizia giudiziaria nei confronti del terrorismo) non può passare che attraverso l'utilizzazione di canali "omogenei", idènei cioè a penetrare senza sospetto e in condizioni di efficienza attraverso ambienti nei quali la diffidenza pregiudiziale e una cautela parossistica sono abituale costume di vita. Allo stesso modo nessun sindacato - specie se di ordine etico-moralistico - è esercitabile sui motivi che possono aver indotto l'informatore a palesare le notizie di cui sia in possesso: quanto meno opinabile, rischiosa e in definitiva inconferente risulterebbe infatti l'indagine volta a identificare le motivazioni personali, ideologiche, pratiche (non pure sempre esternabili, del resto) che stanno alla base della decisione responsabilmente assunta dal teste di collaborare con gli organi di polizia all'accertamento della verità dei fatti. >

La sola verifica legittima e necessaria in questa sede processuale - fermo restando il limite della giuridica liceità del comportamento tenuto dall'informatore, il che nelle circostanze di specie nessuno ha messo in discussione - è quella concernente la fondatezza intrinseca delle notizie riferite e la loro suscettibilità di obiettivo riscontro. -

Nel caso che qui interessa la verifica è largamente positiva. -

L'affermazione della teste, anzitutto, secondo cui il GRASSO avrebbe collaborato alla redazione di un volantino a firma "XXII Ottobre" per la cui diffusione sarebbe stato ri

- 43 -

chiesto il benplacito delle "Brigate Rosse", e si sarebbe adoperato per favorire l'evasione del detenuto FIORI GUIDO appartenente a quella banda (I, 66 - 67), trovano un'indiretta ma significativo riscontro nei sentimenti di calda "fraternità" che egli esprime per gli appartenenti alla "MIMI ottobre", che "conosce da anni" (e dunque dai tempi a cui risalgono i fatti riferiti dalla teste) e "il più caro dei quali è Mario Rossi" (III, 474). Al "processo politico", in secondo luogo, al quale la teste assume di esser stata sottoposta ad opera di esponenti delle Brigate Rosse e per conto di tale organizzazione, partecipa attivamente lo stesso GRASSO, il che dimostra come l'inchiesta non concernesse affatto, o comunque <sup>NON</sup> esclusivamente, l'idoneità di lei ad assumere la gestione della mensa sociale: il Circolo "Le due porte", infatti, operava in un'area "socialista", secondo i suoi responsabili (III, 350), sicuramente assai lontana dall'ambito di egli interessi politici del GRASSO, il quale, del resto, nulla aveva a che fare col Circolo e nulla verosimilmente gli importava della persona che ne avrebbe gestito la mensa. Tutto ciò, è ovvio, non impedisce che la CHIARANTANO fosse realmente interessata a quella gestione, per proprie necessità economiche delle quali non avrebbe avvertito l'urgenza se fosse stata prezzolata dal MEZZANI, nè che di tale problema si sia anche e diffusamente parlato. E' non-di-meno incredibile - o, se si preferisce, altamente rivelatore - che un rapporto di lavoro limitato nel tempo con un presunto confidente della polizia ostasse in modo tanto categorico a che un'antica compagna assumesse la gestione della mensa d'un circolo culturale. -

Nella stessa memoria difensiva già citata si ammette comunque che durante i colloqui tra la CHIARANTANO e le persone poi da lei denunciate si sia espressamente parlato delle "Brigate Rosse" e dei servizi prestati o da prestare a beneficio di tale organizzazione terroristica (III, 352): tutto ciò senza

- 44 -

provocare alcuna interruzione della trattativa, anzi con lo effetto di estenderla ad altre persone (quali il Profumo, III, 352) e di determinare un vasto giro di telefonate (v. l'ultima memoria presentata in difesa del De Euro), nel corso delle quali è naturale che ogni accenno esplicito fosse limitato alla questione della mensa. In ogni caso fu evitata l'unica iniziativa che sarebbe valse a dimostrare l'estraneità degli attuali imputati all'organizzazione terroristica: l'immediata denuncia della CHIARANTANO alla polizia quale sua confessa di appartenenza alle "Brigate Rosse". -

Infine, IENARO SILVIO, interrogato il 24 maggio 1979, negava ogni addebito, escludendo qualsiasi rapporto col circolo "Le dus Porte", con i fratelli La Paglia, col Profumo e così via (III, 48). Benchè il nome della CHIARANTANO non gli fosse stato fatto, in conformità alla linea di condotta processuale indicata in premessa, egli, appreso che gli si addebitava "di aver avuto contatti con una ragazza per conto delle "Brigate Rosse" al fine di valutare le condizioni concernenti il suo inserimento nell'organizzazione (III, 48 retro), spontaneamente ammetteva di aver avvicinato la predetta CHIARANTANO e di averle, su sua richiesta, impartito consigli e riferito valutazioni sfavorevoli "da parte dei compagni che la conoscevano" a proposito del suo rapporto di lavoro col MEZZANI (che essa CHIARANTANO neppure conosceva). Di ciò avrebbe parlato con la CHIARANTANO "una sola volta" (III, 49). Poichè lo IENARO era, a suo dire, estraneo al circolo culturale "Le dus porte" e non aveva legami di amicizia di altra natura con i La Paglia e col Profumo, e a maggior ragione non appariva in alcun modo interessato alla questione della mensa, non si vede come abbia potuto cogliere immediatamente il senso della contestazione individuando nella CHIARANTANO la ragazza con la quale avrebbe discusso del suo arruolamento nei ranghi del terrorismo se i fatti contestati non fossero stati veri.-

- 45 -

Nel corso di un secondo interrogatorio, reso a due o tre giorni di distanza su richiesta dell'imputato (III, 63), lo IEMARO andava oltre ammettendo di aver avvicinato, mosso da interessi "giornalistici", ambienti prossimi al mondo dell'eversione, di aver ricevuto dal DEIURO, espressione di quegli ambienti, l'incarico di contattare la CHIARANTANO al fine di valutare le circostanze relative al suo impiego presso il MEZZANI, di aver avuto con la ragazza almeno due colloqui e non uno solo, di averne riferito l'esito al DEIURO, di aver compreso chiaramente che costui non era affatto estraneo all'organizzazione terroristica e che la CHIARANTANO stessa aveva intenzione di aderirvi. Nessun accenno faceva lo IEMARO alla questione della mensa, che pertanto, se mai essa aveva formato oggetto dei suoi colloqui con la ragazza, doveva essergli apparsa del tutto secondaria o strumentale. -

La versione dello IEMARO, pur nell'ambiguità e nella reticenza imposte da intuibili preoccupazioni difensive, è ~~preziosamente ambiguità~~ nella sostanza assolutamente inequivoca e in perfetta sintonia con le asserzioni della teste. L'unica circostanza veramente nuova è il nome dell'organizzatore del processo politico, DE MURO ANTONIO, ben noto alla CHIARANTANO, ma che nel pieno rispetto della disciplina sovversiva non aveva ritenuto di contattare personalmente la ragazza, affidando il delicato incumbente all'intermediazione dello IEMARO: atteggiamento cautelare questo del tutto privo di senso ove il contatto non avesse avuto altro scopo che quello di valutare l'idoneità di un'aspirante alla gestione di una mensa sociale. -

---

LA PAGLIA LORENZO e LA PAGLIA PAOLO

Ai fratelli LA PAGLIA addenna la stessa CHIARANTANO nella sua deposizione, ma la loro responsabilità trae origine,

- 45 -

essenzialmente, dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri e riferiti nel rapporto 10 maggio 1979 (I, 209). -

Sorpresi presso la locale sede ACI nell'atto di effettuare visure relative a immatricolazioni di automobili appartenenti a dirigenti Ansaldo e Italcantieri sotto il falso nome di "Iapriessu" (I, 213) essi tentavano di disfarsi del foglietto recante l'annotazione dei numeri di targa; interrogati, fornivano del fatto una versione di comodo, subito smascherata. -

Novamente interrogati in corso di formale istruzione il LA PAGLIA PAOLO asseriva - fra molte contraddizioni - di essersi recato all'ACI su richiesta del fratello e come se fosse stato informato circa i motivi di tale accesso (III, 78 e ss.); il LA PAGLIA LORENZO ammetteva il fatto, spiegando di aver effettuato la visura "per curiosità personale" e aggiungendo che l'idea di fornire ai Carabinieri una versione falsa dell'episodio era stata del fratello Paolo (III, 63 ss.).

In sintesi risulta pertanto:

- che i fratelli LA PAGLIA effettuavano rilevamenti di numeri di targhe automobilistiche, analogamente a quanto faceva il BERARDI su mandato delle "Brigate Rosse" (PENZI);
- che i numeri così rilevati formavano oggetto di visure ACI eseguite sotto falso nome, analogamente a quanto faceva il GUATELLI a proposito dei rilevamenti di Via Cancellieri;
- che dell'episodio, non appena scoperto, gli imputati davano una spiegazione falsa, poi ritrattata;
- che, accertata la verità dei fatti, si giustificano assolvendo il LA PAGLIA LORENZO di aver agito "per curiosità" e il LA PAGLIA PAOLO di non esser stato consapevole di ciò che il fratello faceva, smentito però dal fratello stesso che gli attribuiva la responsabilità del falso alibi prestato ai Carabinieri;
- che i numeri di targa rilevati si riferivano ad auto

- 47 -

vetture di dirigenti di industrie presso le quali si erano già verificati numerosi attentati terroristici ai danni sia di automobili sia delle stesse persone fisiche dei dirigenti;

- che in coincidenza con tali attentati il LA PAGLIA LORENZO (I, 214 e ss.) e il LA PAGLIA PAOLO (VI, 25) risultavano assenti dai rispettivi posti di lavoro con giustificazioni diverse, perlopiù pretestuose. -

#### MORONI GIORGIO

L'imputato appartiene all'area di "Autonomia operaia", fra i cui esponenti più autorevoli su scala nazionale è il noto Tony Negri, col quale il MORONI instaura rapporti fin dal 1973 (V, 3 - 7), intensificandoli negli anni successivi ed estendendoli ad altri membri padovani del movimento (III, 107, 434 - 441). Questi rapporti, in sé del tutto leciti, sono ammessi con riluttanza o sottaciuti dall'interessato (III, 57 retro). -

Secondo la teste CLEMENTE PATRIZIA (III, 423 e ss.) nell'ambito dell'"Autonomia" si sarebbe verificata una spaccatura, mai ufficialmente riconosciuta, ma emergente in modo univoco dalla prassi del movimento stesso. Per alcuni, invece, la lotta politica dovrebbe essere condotta dalle masse e attraverso il consenso di esse; per altri sarebbe compito delle avanguardie interpretare le esigenze di cui le masse sono inconsapevoli (perché condizionate dalle manovre del capitale) portatrici e promuoverne la realizzazione senza pretendere il consenso delle forze proletarie, mediante la lotta armata. Su questa linea più dura si muovono, secondo la teste, il MORONI e il MASINI, i quali avrebbero finito col costituirsi, nullo

- 48 -

ambito della stessa autonomia, in sottogruppo di minoranza e in costante polemica con i più, attestati su posizioni meno estremiste. MORONI e gli altri che condividono le sue idee, forti del loro ascendente culturale, stigmatizzano il comportamento dei moderati, accusandoli di scarsa coerenza, cercando a ogni occasione di generare in loro un "senso di colpa" e ridicolizzando ogni discorso che si richiami comunque alle lotte popolari di massa, cui sempre antepongono le lotte dell'avanguardia. -

A quest'ultimo proposito va detto che la CLEMENTE non ha certamente inventato i concetti riferiti: essi sono ampiamente riflessi negli scritti del più qualificato teorico del movimento, quel Negri al quale il MORONI è ideologicamente legato - al punto di curare sintesi del suo pensiero (v. fra i reperti in sequestro le note sul testo "Stato di diritto - stato piano - stato crisi" e i "verbali" relativi ad interventi del Negri in convegni e dibattiti, V, 45) - il quale esplicitamente afferma che "ogniqualevolta il partito ha vinto ciò è avvenuto per la formidabile capacità della sua avanguardia di cogliere la nervatura reale dell'interesse proletario presente" (V, 26), discorso questo nel quale riaffiora la contrapposizione fra avanguardia e masse proletarie, di cui la CLEMENTE ha certo appreso dal MORONI e non dal maestro di lui, ch'ella conosce solo di nome. -

Dal primo manifestarsi d'una spaccatura in seno ad "Autonomia operaia" fa cenno, del resto, lo stesso MORONI nella lettera al Negri di cui a vol. III, p. 107, specificando di aver discusso di ciò "col dottore" durante "una serie di inviti a cena" (che nella versione istruttoria si riucono a un solo invito per di più non onorato, III, 105); quanto al "dottore", egli si identificherebbe con Giuseppe Raiteri, già medico presso l'Ospedale di Genova Sestri, inquisito per reato di conversione e resosi infine irreperibile. Da ultimo, di u-

- 49 -

na collusione fra "area dell'autonomia" e "forze combattenti" discorre anche il GRASSO in un contesto dal cui trapelamento le sue simpatie e in cui la contrapposizione fra i due momenti di lotta viene definita "ridicola scampiangine" (V, 441), mentre appunti sequestrati al NEGRI ribadiscono in termini espliciti i rapporti di identità fra zone di "Autonomia" e lotta armata (V, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 19 - 30). -

La CLEMENTE non ha dunque sognato, le cose dette trovando simili insospettabili riscontri. Ma la teste aggiunge che il MORONI, il quale nelle riunioni ristrette del movimento non fa mistero della propria qualità di militante, l'avrebbe anche incaricata del trasporto di un pacco di documenti "clandestini": ciò attorno all'aprile 1979, non necessariamente nell'aprile 1979. La natura dei documenti è da essa dedotta dalle circostanze di mistero nelle quali la proposta venne formulata, dall'invito a non fare domande (il che non era accaduto in precedenti similari occasioni, in cui era stata richiesta di collaborare alla diffusione di volantini dell'Autonomia), dall'esplicita confidenza del MORONI secondo cui il pacco non conteneva materiale dell'Autonomia, dall'assicurazione fornitale dal medesimo imputato che dell'espletamento di quel delicato incarico si sarebbe tenuto "il massimo conto". -

L'imputato nega l'episodio, implicitamente accusando la teste di mentire, ma sta di fatto che quanto meno la disponibilità di materiale clandestino da parte sua è ampiamente accertata. Al MORONI è stato, invero, sequestrato un volantino rivendicante il fallito attentato di Via Peschiera (VIII, 14 - 100) e una "bozza di discussione sull'organizzazione" (VIII, 99; V, 429) di provenienza "B.R."; interrogato, ha pcì ammesso di aver posseduto altro materiale del genere, distrut

- 50 -

to per precauzione (VIII, 82). Tali rinvenimenti confermano l'assunto della teste secondo cui il MORONI disponeva di materiale non pertinente ai temi ufficiali dell'Autonomia e nel contempo le dichiarazioni di lei dimostrano come il possesso di quei documenti da parte del MORONI non fosse casuale, ma legato a fini di diffusione propagandistica. -

Sul punto s'impongono le seguenti ulteriori considerazioni. -

Dal volantino rivendicante l'attentato il MORONI, dopo aver inizialmente affermato di nulla sapere circa la sua provenienza e la sua destinazione (VIII, 65) e di ignorare perfino chi fosse la persona a cui era apparentemente diretto (tale DOZZA), ha finito con l'ammettere di averlo ricevuto perchè fosse pubblicato sul periodico "Nulla da perdere" da lui curato (VIII, 69, 167 retro). Si rileva nondimeno che - a parte l'inverosimiglianza dell'assunto secondo cui un documento destinato a un fine legittimo, quale la pubblicazione sul giornale, gli sarebbe pervenuto attraverso l'incomodo e anomalo tramite di una casella postale intestata a un prestanome (VIII, 85) anzichè direttamente al suo domicilio - il giornale predetto appartiene (e basta scorrerne il contenuto per accertarsene, VIII, 412) ai fogli destinati ad assicurare, attraverso la riproduzione integrale o il commento, la diffusione palese di materiale sovversivo. L'equivalenza del periodico è, del resto, comprovata dal fatto che l'attestazione in esso contenuta di costituire vero supplemento a "Rosso" e "Notizie radicali" è perentoriamente accettata dai responsabili di queste testate (VIII, 400 - 410). Da ultimo è da ricordare che il volantino sequestrato risulta battuto con la stessa macchina da scrivere con la quale sono stati redatti altri documenti terroristici e in particolare quello sequestrato al coimputato GUATELLI (I, 346 e ss.). -

- 51 -

Quanto alla "bozza", il MORONI pretende di averla rinvenuta per caso, in via Balbi, attorno al 1975, e di averla conservata per spirito di collezionismo (VIII, 112 retro). Ma - come ha rilevato il P.M. nelle sue requisitorie - di tale documento non si era rinvenuta traccia nelle perquisizioni domiciliari subite dal MORONI dopo il 1975 e, d'altra parte, il carattere estremamente riservato del documento induce ad escludere che esso abbia potuto trovarsi abbandonato per la pubblica via (e che a recuperarlo sia stato proprio il prevenuto). -

Sta di fatto che copie del medesimo <sup>document</sup>volantino sono state sequestrate presso il "covo" milanese di Renato CURCIO all'atto del suo arresto (VIII, 60), mentre la macchina da scrivere usata è probabilmente la stessa con la quale sono stati battuti altri volantini rivendicanti attentati commessi dalle "Brigate Rosse" (I, 371 - 372) in Genova, città dove lo stesso CURCIO operò all'epoca del sequestro del Giudice SOSSI. Di qui la conclusione che la "Bozza organizzativa" altro non è se non un documento riservato della colonna genovese delle "B.R.": nell'acquisirne la disponibilità il MORONI deve aver avuto contatti con la colonna stessa. Tutto ciò indirettamente conferma l'assunto della CLEMENTE secondo cui l'imputato riceveva dalla "Brigate Rosse" materiale propagandistico e ne curava la diffusione. -

La lettera del Moroni dal carcere di Brescia, di cui la difesa lamenta la mancata allegazione agli atti è regolarmente fascicolata fra le "istanze e memorie" degli imputati, vol. IV, p. 73 e ss.. -

- 52 -

Riassumendo, non può non notarsi come tra le varie posizioni ricorrano sintomatiche analogie e una serie di circostanze comuni. A parte alcune costanti comportamentali quali il "contropedimento" - nel quale a torto la difesa vede la "criminalizzazione" di atteggiamenti lasciati, perchè tale pratica, come già si è messo in luce, è assunta dalla stessa organizzazione sovversiva, e non dall'accusa nel processo, a contrassegno della molitanza claudetina - sta di fatto che alcuni episodi ricorrono con troppo regolare frequenza per giustificare l'ipotesi che si tratti di combinazioni casuali. Così per il rilevamento di numeri di targhe automobilistiche, pratica che accomuna il PENZI-BERARDI (e quest'ultimo ha ammesso di aver agito per conto delle "Brigate Rosse"), il GUATELLI e il GRASSO (ed entrambi hanno rilevato numeri relativi ad autoveicoli posteggiati in vie dove erano domiciliate persone vittime di attentati), i fratelli LA PAGLIA (e costoro hanno fermato l'attenzione su macchine appartenenti a dirigenti di grandi industrie, dove già erano avvenuti ferimenti e altre imprese terroristiche). -

Ma altrettanto va detto per quanto riguarda il possesso di materiale documentale, in ordine alla cui provenienza gli imputati hanno fornito le giustificazioni sopra illustrate. In questa sede conclusiva occorre richiamare l'attenzione su un particolare ulteriore, il cui significato è di rilevanza estrema. I volantini sequestrati alla RAVAZZI e al SELIS (perfettamente identici fra loro) rivendicano fra l'altro l'attentato al Dagnino, attentato preceduto da un'attività controinformativa del GRASSO. Il fatto che GRASSO, RAVAZZI e SELIS, fra i quali intercorrono i rapporti personali evidenziati, siano stati trovati in possesso di materiale riferibile alla stessa impresa terroristica è già di per sé sintomatico. Ma a ciò va aggiunto

- 53 -

che il volantino del SELIS e della RAVAZZI (o meglio la prima pagina di esso, che specificamente rivendica l'attentato; le pagine successive ricalcano un clichè predisposto per usi disparati) risulta battuto con la stessa macchina da scrivere con la quale è stato battuto il volantino rivendicante lo omicidio di GUIDO ROSSA (I, 3338 ss.) e che costui è stato assassinato con la stessa arma usata per il ferimento del Dagnino (VII, 45 - 46 - 57). Sono circostanze, a dir poco, impressionanti, che consentono di intravedere, sia pure in linea induttiva, nessi e legami di fondo di cui le risultanze obiettivamente acquisite rappresentano solo il segnale. La indagine, insomma, che ha preso l'avvio dall'assassinio del ROSSA riaffluisce emblematicamente al punto da cui era partita. -

Restano da esaminare alcune posizioni rispetto alle quali si prospettano esiti assolutori. Esse concernono:

MORONI GIORGIO, limitatamente ai reati di cui ai capi P), G) H). Al di là di generici motivi di sospetto, scaturiti anche dalle contraddizioni emergenti dai suoi interrogatori, con particolare riferimento all'alibi offerto, e dal possesso di un volantino rivendicante l'impresa terroristica, non sono stati acquisiti elementi specifici che attestino una sua personale partecipazione all'attentato di Via Peacheira. Di qui il proscioglimento con l'ampia formula chiacca del P.M.. -

FRIXIONE ANGELO. Sono provati i suoi rapporti personali con la RAVAZZI, solo in parte giustificati dalla qualità di borsista dell'imputata presso lo stabilimento Italsider, dove lo stesso Frixione era occupato (inviti a cena, frequenza della casa di lei, atteggiamenti cautelari nei contatti

- 54 -

telefonici). Se da parte della RAVAZZI vi fu senza dubbio il tentativo di coinvolgere il computato nella propria rata di interessi e di strumentalizzarlo anche al fine di procurarsi notizie concernenti l'Italsider, non è detto che a ciò il Frixione si sia prestato consapevolmente. L'incarico, conferitogli in via ufficiale dalla dirigenza dell'azienda, di prestare assistenza tecnica alla borsista, consente di presumere che egli abbia agito in buona fede, sia pure con qualche eccesso di zelo determinato dal fascino che l'imputata esercitava su quanti l'avvicinavano. Nella carenza di elocenti atti a dimostrare il contrario la sua buona fede deve essere ritenuta, il che legittima il proscioglimento dal reato a lui ascritto perchè il fatto non costituisca reato. -

RIVABELLA GINO. Le affermazioni della teste CHIARANTANO circa il possesso da parte di lui di documenti relativi alla lotta armata e le altre circostanze dalla medesima riferite (richiesta di alibi, attività a favore del CATABIANI, e così via, I, 65; III, 206 retro), traggono essenzialmente origine, come la teste ha riconosciuto, da sue personali deduzioni, cui non corrisponde il riscontro di elementi obiettivi. Quanto ai documenti, invero, la teste ha precisato che essi erano "attribuibili" per il loro contenuto alle "Brigate Rosse", cui peraltro non erano formalmente intestati; quanto alla richiesta di alibi essa ha chiarito di avere a posteriori ricollegato certe giustificazioni addotte dal Rivabella in occasione di sue assenze da Genova con il verificarsi di attentati terroristici in questa città. Sta di fatto, comunque, che tutti gli episodi riferiti risalgono ad epoca non recente ed è fuori discussione che in allora il RIVABELLA militava in ambienti di estrema sinistra, che non per questo possono essere identificati con i movimenti terroristici e in particolare con quello delle "B.R.". Di qui il suo proscioglimento con la formula richiesta dal P.M.. -

PROFUMO BRUNO. A suo carico la CHIARANTANO ha riferito una serie di asserzioni che l'imputato avrebbe fatto circa

- 55 -

la disponibilità da parte sua a partecipare a un "esproprio proletario" (che le "Brigate Rosse" avrebbero poi rivendicato), circa il possesso di armi, e così via. Trattasi, appunto, di asserzioni, che per quanto fedelmente riferite dalla teste nulla provano circa "attività" effettivamente compiute dall'imputato a favore dell'organizzazione sovversiva, ma tutt'al più dimostrano la sua disponibilità ad espletarle. La stessa circostanza secondo cui il GRASSO avrebbe definito il PROFUMO persona "irrilevante" nell'ambito dell'organizzazione attesta il ruolo marginale e defilato del prevenuto, che già traspare da quanto sopra esposto. Poichè le successive acquisizioni processuali nulla hanno aggiunto di obiettivo agli elementi testimoniali, la responsabilità del PROFUMO resta non compiutamente provata, onde s'impone il suo proscioglimento così come richiesto dal P.M.. -

MASINI VINCENZO. La sua posizione è parzialmente legata a quella del MORONI, alla luce di quanto riferito da CLEMENTE PATRIZIA. A differenza del coimputato, tuttavia - rispetto al quale si colloca comunque in una posizione subalterna - le prese di posizione verbali che la teste gli attribuisce non corrispondono a fatti che esprimano la conseguenzialità delle sue impostazioni di principio. Anche per quanto concerne la proposta riferita dalla CLEMENTE in modo circostanziato e preciso - di un suo eventuale "passaggio alla clandestinità", la mancanza di un qualsivoglia seguito di natura concreto impedisce di verificare se si sia trattato di un ~~non~~ discorso serio o non piuttosto di una millanteria (il MASINI si compiaceva del cupo ascendente esercitato sulla ragazza), se il tramite attraverso il quale il "passaggio alla clandestinità" sarebbe avvenuto era nell'attuale disponibilità di lui o solo genericamente attivabile, e così via.

- 56 -

Nessun chiarimento è pervenuto dalle successive acquisizioni e, in particolare, dai sequestri espletati, che nei confronti del MASINI hanno avuto esito negativo. Il ruolo effettivo dell'imputato, nell'irrisolto contrasto fra parole e fatti, resta in qualche modo indefinito, il che giustifica il suo proscioglimento per insufficienza di prove. -

In ordine alle eccezioni di nullità dedotte dalla difesa di Bonnici, Fenzi, Grasso, Guatelli, Matzeu, Monaco, Moroni, Lavazzi, Selis, si rileva che:

- Barardi Francesco è stato a suo tempo interrogato, nel processo celebratosi a suo carico sulle stesse circostanze di cui al successivo confronto (V, 112); questo si è reso non valido a causa del contrasto fra la reticenza, palesata nell'interrogatorio, circa la persona del mandante e le successive acquisizioni dei Carabinieri. Ovviamente in quel contesto non si è proceduto ad alcuna formale ricognizione non ravvisandosene <sup>la</sup> necessità alcuna;

- i rapporti in atti sono stati confermati dagli estensori (III, 239 - 313) ancorchè tale conferma non sia richiesta da alcuna disposizione processuale.

- sono state trascritte tutte le comunicazioni telefoniche intercettate ritenute utili ai fini del decidere; ciò per evidenti ragioni di economia processuale e per l'urgenza dei termini concessi all'istruttoria. Rientra, come è fuori discussione, nella discrezionalità del giudice del dibattimento disporre l'audizione o la trascrizione di ogni altra conversazione che ritenga utile acquisire;

- la teste Chiarantano Susanna è stata formalmente e dettagliatamente sentita in istruttoria su tutte le circostanze riferite. Il fatto che essa abbia recepito, conferman

- 57 -

dole dopo averne avuto chiara e integrale lettura, notizie già esposte nel rapporto (altre integrandole o modificandole) non altera la natura dell'atto istruttorio espletato;

- le perizie disposte sono state eseguite nella piena osservanza delle disposizioni di rito, ivi comprese quelle che prevedono informative ai difensori;

- le circostanze essenziali che giustificano il rinvio a giudizio degli imputati sono state compiutamente contestate a costoro nel corso dell'istruttoria: in particolare al fonzi è stato chiaramente contestato di aver incaricato il Berardi della diffusione di materiale "B.R." all'Ital sider e del rilevamento di numeri di targa, ferma restando la "copertura" della fonte testimoniale, identificata nel Berardi stesso (III, 52 retro). -

---

Sull'istanza di libertà provvisoria presentata nello interesse di Ianaro Silvio allo stato non è possibile provvedere poichè gli accertamenti medico-legali demandati allo Ufficio di Medico provinciale di La Spezia, al fine di verificarne la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 c. 4° L. 22 maggio 1975 n. 152 non sono stati ancora espletati.-

---

P. Q. M.

Visto l'art. 374 C.P.P.

dichiara

chiusa la formale istruzione e, su conclusioni parzialmente difformi del Pubblico Ministero,

- 53 -

## O R D I N A

il rinvio a giudizio davanti alla Corte d'Assise di Genova di Fenzi Enrico, Ravazzi Isabella, Bonamici Claudio, Moroni Giorgio, Grasso Luigi, Guatelli Mauro, Selis Massimo; De Muro Antonio; Jenaro Silvio, La Paglia Paolo, La Paglia Lorenzo, Marconcini Massimo, Pezzoli Walter, Rivazera Angelo perchè rispondano del reato di cui al capo A) nonchè il Fenzi Enrico e Ravazzi Isabella altresì dei reati di cui ai capi B), C) e D) e di Matzeu Pasqualina e Monaco Rachele che rispondano del reato di cui al capo E);

Visto l'art. 378 C.P.P.,

## D I C H I A R A

non doverci procedere nei confronti di Moroni Giorgio in ordine ai reati di cui ai capi F), G), H) per non aver commesso i fatti, di Frixione Angelo in ordine al reato di cui al capo A) perchè il fatto non costituisce reato; di Rivabella Gino, Profumo Bruno e Masini Vincenzo in ordine al reato di cui al capo A) per insufficienza di prove;

## O R D I N A

l'immediata scarcerazione di Masini Vincenzo se non detenuto per altra causa. -

Genova, 15 novembre 1979

IL GIUDICE ISTRUTTORE

(G.F. Bonetto)

Reg. Car

*Sentenza appellata dal P.M.*

no. 122

REPUBBLIOA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3/80 Reg. Sent.

La Corte d'Assise di Genova

Composta dei Signori:

- |    |               |          |                     |
|----|---------------|----------|---------------------|
| 1. | Dott. QUAGLIA | Giuseppa | Presidenta          |
| 2. | " GIORDANO    | Andrea   | Consigliere         |
| 3. | Sig. ARCESI   | Pierino  |                     |
| 4. | " FERRONI     | Sergio   |                     |
|    | GAECCTO       | Mario    |                     |
| 5. | " MARCHETTI   | Miranda  | Giurati<br>Popolari |
|    | " POGGI       | Eugenio  |                     |
| 6. | " RIZZA       | Giovanni |                     |

SENTENZA

In data 3/6/1980

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa del P. M. istruita con rito formale.

depositata il 23 giugno 1980

contro

FENZI Enrico, di Enrico e di Bianchi Vittorina, na-

to a Bardolino (VR) il 29/2/1933, re-

sidente a Genova in Vico S.Fede, 8/5A;

RAVAZZI Isabella, di Giuseppe e di Baghino Milena,

nata ad Alessandria il 23/1/1953, re-

sidente a Genova in Vico S.Fede, 8/5A;

BONAMICI Claudio, di Eugenio e fu Orefice Emma, nato

a Napoli il 6/12/1922, residente a Ge-

Cancelliere

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- in Via Venezia, 32/5: DETENUTO P.A.C. a SALUZZO:
- MORONI Giorgio, di Luigi e di Rita Gatto, nato a Genova il 15/11/1951,  
residente a Genova in Viale Buonarroti, 21/9;
- GRASSO Luigi, di Ettore e di Rottino Benedetta, nato a Genova il 15/5/  
1947, residente ivi in Via Paride Salvagnoli, 10;
- ) GUATELLI Mauro, di Giacomo e di Daiqui Luciana, nato a Genova il  
1/10/1949, residente ivi in Via dei Sessanta, 25/7;
- ) SELIS Massimo, di Clemente e di Barzotti Attilia, nato a Genova  
1°8/6/1948, residente ad Arenzano in Via Rue, 49/1;
- ) DE MURO Antonio, di Giuseppe e di Zirulia Lucia, nato a Porto Torres  
il 15/8/1951 residente a Genova in Vico Croce Bianca,  
n. 4/11;
- ) JENARO Silvio, di Petruzzo e di Di Bella Genoveffa, nato a San Pietro  
Caridà (RC) il 19/1/1950 residente a Genova in Via  
Puccini, 6/1;
- ) LA PAGLIA Paolo, di Giuseppe e di Zoda Giuseppa, nato a Vallelunga  
il 21/5/1949 residente a Genova in Via Paleocapa,  
n. 32/A/5;
- ) LA PAGLIA Lorenzo, di Giuseppe e di Zoda Giuseppa, nato a Resuttano  
il 18/12/1958, residente a Genova in Via Paleocapa,  
n. 32/A/5;
- ) MARCONCINI Massimo, di Mauro, nato a Pisa il 9/1/1958 residente a  
Partino (Pisa) in Via IV Novembre, 3;
- ) PEZZOLI Walter, nato a Rho il 18/8/1957 residente a Pero (MI) in Via  
Figino, 10;
- ) RIVANERA Angelo, di Angelo e fu Rinaldis Anna, nato a Genova il 27/1/  
1935 residente a Genova in Via Ponza, 16/8;
- ) MATZEU Pasqualina, nata a Villanova Forno il 20/4/1957 residente a

Genova in Salita della Seta, 6;

16) MONACO Rachele, nata a Sapri il 12/2/1954 residente a Genova in Salita della Seta, 6.

I M P U T A T I

FENZI Enrico, RAVAZZI Isabella, BONAMICI Claudio, MORONI Giorgio, GRASSO Luigi, GUATELLI Mauro, SELIS Massimo, DE MURO Antonio, JENARO Silvio, LA PAGLIA Paolo, LA PAGLIA Lorenzo, MARCONCINI Massimo, PEZZOLI Walter e RIVANERA Angelo;

A) del reato di cui agli artt. 306 cpv. e 270 C.P. per avere partecipato, svolgendo tra l'altro attività diretta al reclutamento, alla ricerca, all'individuazione e alla propaganda di obbiettivi oggetto di azioni eversive e a tal fine detenendo esplosivi (Bonamici), all'organizzazione terroristica autodefinitasi "Brigate Rosse" (e/o "Azione Rivoluzionaria" o simili denominazioni; particolarmente Grasso, Guatelli, Selis, Pezzoli, Marconcini), costituita da tempo in banda armata e tuttora operante in clandestinità sul territorio dello Stato con fini di sovversione, mediante violenza a persone e cose, degli ordinamenti politici, economici e sociali dello Stato.

Fatti accertati in Genova e in località diverse fino all'8 maggio 1979 e - nei riguardi di Pezzoli e Marconcini - fino al settembre 1979. -

FENZI Enrico e RAVAZZI Isabella:

B) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 10 e 14 L. 14/10/1974 n. 947, per avere, in concorso fra loro, illegalmente detenuto una pistola semi-automatica cal. 7,65, Beretta, mod. 70, arma comune da sparo;

C) del reato di cui agli artt. 110 C.P., 23 comma 4°, L. 18/4/1975 n. 110, per avere, in concorso fra loro, detenuto la pistola di cui al capo precedente, recante la matricola sul castello cancellata, e come tale arma clandestina;

D  
D) del reato di cui agli artt. 110, 697 C.P. per avere, in concorso fra loro illegalmente detenuto, senza averne fatto denuncia all'autorità, n. 18 proiettili cal. 7,65;

Reati accertati in Calvari, Comune di San Colombano, il 17/5/1979.

MATZEU Pasqualina - MONACO Rachele:

E) del reato di cui all'art. 372 C.P. perchè, interrogate in qualità di testi dal Procuratore della Repubblica di Firenze il 10/9/1979, affermavano di falso e tacevano il vero in ordine a fatti di loro conoscenza sui quali venivano esaminate, in particolare, dichiaravano di non conoscere il nome o la persona di Pezzoli Walter e Marconcini Massimo, di avere ospitato costoro nella loro abitazione in Genova, non riferivano la natura e l'oggetto dei rapporti avuti con loro nè le circostanze nelle quali erano venute in contatto con i medesimi.

CONCLUSIONI P.M.; riconoscimento della responsabilità e  
per Fenzi e Ravazzi: anni 6 di reclusione per i delitti unificati e mesi tre di arresto per detenzione munizioni.  
Per gli altri: anni 4 di reclusione.  
Per Monaco e Matzeu: mesi 6 di reclusione per falsa testimonianza e topi benefici di legge.

- E
- CONCLUSIONI DIFESA:** Avv. Parma per Fenzi: assoluzione con formula ampia in sub. assoluzione per insufficienza di prove.
- Avv. De Paz per Ravazzi: piena assoluzione per non aver commesso il fatto.
- Avv. Di Rolla per Solis: assoluzione per non aver commesso il fatto.
- Avv. Manzitti per Dumuro: assoluzione formula ampia per non aver commesso il fatto.
- Avv. Mensi per Pezzoli: assoluzione per non aver commesso il fatto.
- Avv. Pelagotti per Bonacici: assolto quantomeno per non aver commesso il fatto.
- Avv. Pelagotti per Monaco e Matzeus: assoluzione perchè il fatto non sussiste; o perchè il fatto non costituisce reato in sub. per mancanza di dolo.
- Avv. Gallegra per Marconcini: assoluzione formula  $\times$  più ampia.
- Avv. Zezza per Moroni e Guastelli: assoluzione degli imputati con la formula più ampia.
- Avv. Macchiavelli per La Paglia Lorenzo: assoluzione formula più ampia.
- Avv. Lo Monaco per La Paglia Padaci: assoluzione per non aver commesso il fatto.
- Avv. Gramatica per Jenaro: assoluzione per non aver commesso il fatto.
- Avv. Di Benedetto per Grasso: assolutoria con la più ampia formula.
- Avv. Vermaza per Rivanera: assolto formula ampia.
- Avv. Frank per La Paglia Lorenzo: assoluzione formula più ampia.
- Avv. Scopesi per Demuro: assoluzione con la formula ~~più~~ per non aver commesso il fatto.
- Avv. Sorbi per Marconcini: assoluzione perchè il fatto non sussiste; in subordine perchè il fatto non costituisce reato.

15

Avv. Filastò per Moroni e Guatelli: che vengano assolti: in tesi con la formula perchè il fatto non sussiste; in sub. per non aver commesso il fatto.

- 1 -

## STOLCIAMENTO DEL PROCESSO

\*\*\*\*\*

Il 25/10/1973 Francesco Bernardi venne sorpreso mentre dif-  
fondava - all'interno dello stabilimento genovese "Oscar Si-  
nigaglia" dell'Italsider presso il quale era impiegato - ma-  
teriale propagandistico per conto delle c.d. Brigate rosse.  
A seguito di tale fatto venne tratto a giudizio direttissi-  
mo davanti alla Corte d'Assise di Genova, dalla quale, con  
sentenza in data 31/10/73, riconosciuto responsabile dei de-  
litti di cui agli artt. 303 - 306 del C.P.<sup>1971</sup> condannato alla  
pena della reclusione per anni 6 e mesi 4.

A carico del Bernardi aveva testimoniato - senza lasciarsi  
intimidire dalle minacce subite - Guido Rossa.

Questi fu violento assassinato il 24/1/79 ed il suo omicidio  
venne poi rivendicato con un farneticante comunicato dalle  
"B. I."

Con i rapporti giudiziari in atti Carabinieri del Nucleo  
operativo di Genova comunicarono che dalle indagini in corso  
intese all'identificazione degli assassini del Rossa erano  
emersi indizi i quali consentivano di ipotizzare come la perso-  
na che aveva contattato il Bernardi quale "postino" delle B. I.  
fosse Enrico Fenzi e come variamente collegati con le "B. I."  
ed altre similari organizzazioni eversive fossero Isabella La-  
vazzi, Luigi Grasso, Mauro Guatelli, i fratelli Lorenzo e Pao-  
lo La Paglia, Silvio Jenaro, Antonio De Caro, Massimo Della,  
Angelo Sivana, Giorgio Moroni e Claudio Donnici sicchè il  
G.I. di Genova, su conformi richieste del P.M., contestava a  
costoro - con mandato di cattura - il delitto di partecipazio-  
ne a banda armata (artt. 306-270 C.P.).

A tale procedimento venivano poi rimessi quello pendente davanti  
al Tribunale di Chiavari, e concernente violazioni di leggi sulle  
armi contestate al Fenzi e quelle pendenti davanti all'ufficio  
istruzioni del Tribunale di Firenze, rispettivamente, a carico di  
Massimo Marconcini e Valter Pezzoli per partecipazione ad "asso-  
ciazione sovversiva" nonché quelli a carico di Rachela Monaco e  
Pasqualina Mateou per "falsa testimonianza".

- 2 -

L'imputazione a carico del Marconcini e del Pezzoli veniva, quindi, modificata contestandosi loro il delitto di "partecipazione a banda armata".

A chiusura della formale istruzione gli imputati di cui in epigrafe venivano pertanto rinviati al giudizio di questa Corte, per rispondere delle imputazioni sopra descritte ed il giudizio si svolgeva in contumacia di Silvio Jenaro, regolarmente citato e non comparso.

In esito al dibattimento il P.M. ed i difensori degli imputati concludevano come in verbale di udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

\*\*\*\*\*

La figura della banda armata è legalmente prevista ma non definita dalla norma di cui all'art. 306 del C.P., che punisce non solo chi la forma ma anche chi vi partecipi.

Tuttavia, dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di mettere in luce come tale figura criminosa - essendo caratterizzata da una pluralità di soggetti che perseguono un illecito scopo comune - non sia altro che una forma speciale della associazione per delinquere (prevista dall'art. 416 C.P.).

Entrambi i delitti, infatti, sono di c.d. pericolo indiretto: sussistono cioè indipendentemente dalla consumazione di reati finalistici.

Gli elementi specializzanti della banda armata rispetto alla associazione per delinquere attonono sia al suo particolare tipo di organizzazione che al suo particolare programma delinquenziale.

Per configurare il delitto di cui all'art. 416 C.P. richiede, infatti, una qualsiasi organizzazione, sia pure rudimentale, nonchè l'obiettivo di commettere più delitti mentre la banda armata è caratterizzata da un lato, da una organizzazione - con forme più o meno spontanee di gerarchia e di disciplina - di tipo militare e da una dotazione di armi, concretamente disponibili, alla occorrenza, per ciascuno dei suoi membri e, dall'altro lato dal fine da essa perseguito di commettere uno dei delitti

- 3 -

contro la personalità internazionale o interna dello Stato, previsti dal Codice penale ai capi I e II del titolo I del libro secondo,

La partecipazione a tale organizzazione (cui fa riferimento il secondo capoverso dell'art. 306 C.P.) è propria di tutti coloro che concorrano alla sua vita in qualunque posizione e ruolo ( purchè non si tratti di coloro che la hanno promossa, e costituita e organizzata ovvero dei capi o dei sovventori, equiparati quoad penam a coloro che la hanno formata).

La sintetica analisi che precede della figura criminosa di cui all'art. 306 C.P. consente di affermare che la prova della partecipazione a banda armata deve risolversi essenzialmente nella prova della manifestazione individuale di volontà di adesione, ancora attuale e con carattere permanente, alla organizzazione avente i caratteri evidenziati.

La semplice riflessione sul carattere clandestino dell'organizzazione stessa rende di tutta evidenza la obiettiva difficoltà di tale prova, raggiungibile esclusivamente per indizi e per presunzione.

Conseguentemente, si può correttamente risalire - in presenza di altri congrui indizi e con un rigoroso ragionamento logico - dalla sicura partecipazione di un soggetto ad un delitto contro la personalità dello Stato alla sua partecipazione alla organizzazione eversiva - costituita in banda armata secondo numerosi, univoci e concordanti indizi - chi abbia rivendicato il delitto stesso.

Scorretto ed arbitrario sarebbe, invece, affermare la partecipazione a banda armata di un soggetto nella cui abitazione siano stati scoperti uno o due volantini - o comunque un numero obiettivamente esiguo di questi - provenienti da organizzazioni eversive (es. B.R., A.R.) e rivendicanti imprese terroristiche.

Invero tale fatto - da sè solo - non giustifica l'illazione che il soggetto sia dedito <sup>uc</sup> c.d. al volantinaggio, per conto della organizzazione terroristica, ma può giustificarne, tutt'al più un sospetto, che è notoriamente <sup>100</sup> più di valore probatorio.

- 4 -

Non deve infatti dimenticarsi che il possesso di un numero ~~casi~~ esiguo di volantini è ben ricollegabile ad un casuale loro ritrovamento presso università, grandi fabbriche e, in genere, nei luoghi con alta concentrazione di persone in cui normalmente vengono ~~si diffusi~~ <sup>si diffusi</sup> ~~si è visto, ed una giovane "simplice~~ <sup>si è visto, ed una giovane "simplice</sup> ~~l'altro" nei confronti del fatto cui si è riferito "e/o volontari" di studio di un fenomeno storico. ||~~

È il sospetto di cui si diceva si riempie di concreto contenuto qualora sia riferito ad una persona nota per essere colpevole ideologicamente in un'area posta al di fuori dei partitici del c.d. arco costituzionale, area che si congettura costituisca il "vivaio" delle organizzazioni eversive.

La Corte ritiene di dover affermare - con tutta coscienza ed in ossequio al suo istituzionale compito - che il delitto di banda armata non è certo di "mezzo sospetto".

Francesco Berardi <sup>interrogato il 24/10/78</sup> ~~interrogato~~ dalla polizia giudiziaria, fece una descrizione estremamente sommaria della persona che, per conto delle "Brigate Rosse", lo aveva incaricato della <sup>distribuzione</sup> ~~distribuzione~~ di opuscoli di contenuto sovversivo all'interno dello stabilimento genovese "O. Sinigaglia" della Italsider <sup>e di rilevamento</sup> ~~rilevamento~~ dei numeri di targa delle autovetture appartenenti a dirigenti ed impiegati del detto stabilimento ed affermò di aver visto due sole volte tale persona, la quale <sup>è affumicata</sup> ~~era~~ di mezza età e vestita in maniera sportiva.

Il Berardi confermò tale descrizione - senza aggiungere alcun particolare - sia al P.M. <sup>che lo interrogò il 27/10/78</sup> ~~che lo interrogò il 27/10/78~~, sia il <sup>27/10/78</sup> ~~27/10/78~~ davanti alla Corte d'Assise di Genova.

L'accusa ad Enrico Lenzi di essere stato il "recrutatore" del Berardi si fonda <sup>essenzialmente</sup> ~~essenzialmente~~ sulla deposizione testimoniale degli ufficiali dei Carabinieri Fausto Paniconi e Gastavo Pignero.

Il primo ha riferito che, in occasione di una ispezione al cellulare col quale il Berardi, appena condannato, stava per essere tradotto da Genova al carcere di Cumo, <sup>avanzò</sup> ~~avanzò~~ ricevuto dal detenuto la seguente spontanea e particolareggiata descrizione dell'uomo mesossi in contatto con lui per conto del c.d. partito armato: età sui 40-50 anni, altezza e corporatura medie, parziale calvizie, capelli grigi, lunghi e arruffati, nessuna infles-

- 5 -

sione dialettale nel suo linguaggio sciolto ed appropriato, abbigliamento sportivo (jeans o pantaloni di velluto e maglietta "Lacoste"), professore di italiano nella università di Genova, originario di Verona, separato dalla moglie, aveva subito una perquisizione domiciliare, quando era stanco stringeva gli occhi come se gli bruciassero.

Il capitano Paniconi non verbalizzò tali dichiarazioni nè sulla stessa redasse una relazione scritta di servizio, ma si limitò a riferirne oralmente al suo superiore, ten.col. Bozzo.

Il capitano Pignero, da parte sua, ha dichiarato che, munito di una fotografia recente del Fonzi, avvicinò il Berardi, gli mostrò la foto e gli chiese se si trattasse della persona che lo aveva contattato per conto delle "B.R." <sup>è un vecchio amico</sup>; ricevendone risposta affermativa.

Anche il Pignero si limitò a riferire solo oralmente di tale riconoscimento al col. Bozzo.

Il C.I. rilevato il netto contrasto tra le dichiarazioni verbalizzate dal Berardi, assolutamente <sup>del berardi</sup> generiche, e quelle, molto precise, attribuite allo stesso dai due ufficiali ritenne opportuno interrogare i tre in contraddittorio tra loro il 22/5/79.

In tale occasione gli ufficiali ribadirono la loro <sup>vera</sup> ~~loro~~ <sup>verità</sup> ~~verità~~ dichiarazioni dal Berardi, ma questi, senza incorrere in alcuna <sup>contesa</sup> ~~contesa~~, contestò le affermazioni del Paniconi e del Pignero <sup>come da parte loro</sup> ~~contestò~~ le affermazioni del Paniconi e del Pignero <sup>essendo</sup> ~~essendo~~, da un lato, che dai discorsi del suo "reclutatore" aveva tratto soltanto <sup>una</sup> ~~una~~ <sup>l'impressione</sup> ~~l'impressione~~ che costui fosse docente universitario, originario del Veneto e separato dalla moglie, <sup>il che</sup> ~~il che~~ e, dall'altro, che riteneva di non essere in grado di riconoscerla.

Il Pignero, interrogato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, ha affermato che il Berardi durante il confronto non avrebbe ripetuto quanto gli aveva precedentemente ~~ripetuto~~ <sup>ripetuto</sup> dichiarato per il timore di ritorsioni.

Ma, in realtà, può ragionevolmente ritenersi che il Berardi nella dichiarazione che i due ufficiali andavano rendendo al C.I. non riconoscesse il puntuale racconto di quanto egli aveva loro riferito.

Tale illazione è fondata sulla seguente considerazione: le rico-

- 6 -

gnizioni fotografiche, del resto non previste espressamente dal codice di rito, secondo <sup>collanti</sup> ~~maxxese~~ pronunce giurisprudenziali, debbono essere eseguite, per <sup>analoga</sup> ~~apologia~~, con l'osservanza delle formalità dettate dalla norma ~~di~~ cui all'art. 306 C.P.P. per assicurarsi la attendibilità delle ricognizioni di persona; invece, del riconoscimento fotografico del Fenzi da parte del Berardi non fu nemmeno redatto un verbale, con allegazioni allo stesso della fotografia ~~è~~ oggetto della ricognizione; - inoltre, per ammissione dello stesso Pignero, ~~Ma~~ la detta fotografia ritraeva il Fenzi dall'alto verso il basso, sicché è ragionevole ritenere che <sup>la foto</sup> ~~ne~~ mettesse in evidenza essenzialmente la ampia fronte stampata; - conseguentemente, tale foto, essendo idonea ad ingenerare equivoco sulle esatte sembianze della persona ritratta, non si prestava ad essere utilizzata per la ricognizione e ~~la~~ <sup>ne</sup> ~~rendeva~~, comunque, inattendibile; - la mancata verbalizzazione da parte dei capitani Paniconi e Pignero delle dichiarazioni del Berardi o, quanto meno, la mancata redazione di una immediata relazione scritta sulle dichiarazioni stesse costituita da parte dei prodotti ufficiali una omissione di doverose cautele contro il rischio di non <sup>comunicare</sup> ~~osservare~~ dei fatti un ricordo obiettivamente preciso; e, infatti, <sup>di</sup> fronte <sup>della versione</sup> ~~dalla~~ assoluta mancanza di contraddizioni del Berardi, nel corso dell' <sup>di</sup> ~~sua~~ interrogatorio da parte del G.I. <sup>di cui in confronto</sup> ~~in contraddittorio~~ con i due ufficiali, è legittimo il dubbio di un travisamento mnemonico da parte degli ufficiali stessi, specie se si tiene conto del fatto che lo stesso col. Bozzo ( ~~capo~~ <sup>coordinatore</sup> delle indagini intese alla identificazione della persona che aveva contattato il Berardi per conto delle "B.R.") ~~o~~ al quale sia il Paniconi che il Pignero avevano subito riferito oralmente le informazioni ricevute dal Berardi, conserva, per sua stessa ammissione, un ricordo vago e malsicuro del racconto degli ufficiali.

Da quanto procede appare evidente che sarebbe illogico ed arbitrario affidarsi alle dichiarazioni dei testi Pignero e Paniconi e come l'indagine sulla possibilità di identificare nel Fenzi la persona descritta dal Berardi come quella che lo aveva incaricato di svolgere attività sovversiva nell'interd<sup>o</sup> delle "B.R." non

- 7 -

<sup>forse</sup> può essere condotta che alla stregua delle sole dichiarazioni sottoscritte dal Berardi, ~~stesse~~.

In proposito va rilevato come abbia scarsa rilevanza che il Fenzi - come il brigatista che <sup>anche emulato è</sup> avvicina - Francesco Berardi - sia calvo e di statura e corporatura media e <sup>indossi</sup> abitualmente "jeans" e magliette tipo "lacoste" <sup>in quanto è</sup> evidente che tali caratteristiche fisiche e tali capi di abbigliamento sono eccessivamente comuni.

D'altra parte va ricordato che, il Berardi precisò come la professione di docente universitario e l'origine veneta del suo "reclutatore" non gli fossero direttamente note ma fossero, invece, frutto di sue impressioni soggettive e come, ~~ovviana~~ <sup>comune</sup>, non si ritenesse in grado di riconoscerlo.

Tanto impone di considerare l'affermazione del Berardi sulla professione e sull'origine regionale del suo reclutatore - in quanto fondata su circostanze non certe - nulla più di un vago indizio a carico del Fenzi (per essere questi docente incaricato nell'università di Genova e di origine veneta) - che, in assenza di ulteriori concreti, certi e concludenti indizi - non costituisce prova che sia stato ~~questo~~ Fenzi a "contattare" il Berardi per conto delle B.R. A ciò si aggiungano infine le seguenti considerazioni:

- a) secondo la <sup>o l'ultima</sup> deposizione del capitano Pignato il Berardi avrebbe ben conosciuto il Fenzi <sup>da</sup> prima che questi gli si presentasse quale "reclutatore" delle "B.R.";
- b) è estremamente strano che una circostanza di tale rilievo non sia mai emersa in istruttoria;
- c) è altrettanto strano che la funzione di reclutatore di una organizzazione clandestina estremamente efficiente quali le "B.R." sia <sup>stata</sup> affidata a persona già a priori perfettamente nota al reclutando le cui reazioni erano invece imprevedibili;
- d) è del tutto incongruo che il modesto ma pericoloso ruolo di reclutatore di un qualsiasi "postino" <sup>o di</sup> venga affidato - o <sup>o</sup> sia autonomamente assunto - da un professore universitario quale il Fenzi che,

- 8 -

appunto per tale sua qualità, sarebbe stato utilizzato da qualsiasi organizzazione eversiva per compiti di ben più elevata responsabilità. <sup>ed è aggiunto che il fatto attribuito al funz. è in assoluto e assoluto conflitto con le norme di comportamento imposte agli appartenenti e funzionari usine.</sup>

Infine, in linea di puro diritto ed anche volendo tutto concedere all'accusa, la Corte <sup>due</sup> dovrebbe rilevare che le rivelazioni fatte dal Berardi al capitano Fignéro altro non costituirebbero se non una chiarata in correttezza, certo non immediata né spontanea e priva di riscontri desunti aliunde e pertanto - anche a prescindere dai rilievi di cui sopra - priva di seria rilevanza probatoria.

Quanto ad Isabella Ravazzi, è destituito di ogni fondamento l'assunto accusatorio secondo cui l'imputata, frequentando lo stabilimento ITALSIDER di Genova - in qualità di borsista - dal 2/1 al 2/2/79 avrebbe assunto informazioni per conto delle "B.R.", a queste utili per attentati ed iniziative terroristiche.

Invero, il comportamento della Ravazzi allo interno dello stabilimento industriale in nulla si discosta da quello solitamente tenuto dagli studenti italiani e stranieri - aventi i medesimi interessi culturali dell'imputata. - ammessi come borsisti nell'ITALSIDER.

La sua partecipazione con profitto ad un seminario universitario di psicologia del lavoro e l'arponimento della tesi di laurea assegnatale (sui mutamenti di natura sociale, psicologica ed economica della classe operaia a seguito della automazione del lavoro) <sup>vali</sup> le erano <sup>vali</sup> la concessione della borsa di studio, dopo regolare istruttoria della relativa domanda da parte dei competenti uffici dell'ITALSIDER. <sup>la</sup> <sup>si</sup> <sup>ri</sup> <sup>vi</sup> <sup>ne</sup> <sup>si</sup> <sup>con</sup> <sup>segn</sup> <sup>ato</sup> un cartellino che doveva essere necessariamente timbrato per entrare nello stabilimento e per uscirne.

Nessuno dei dirigenti, degli impiegati e degli operai con i quali la Ravazzi ebbe contatti ha riferito di atteggiamenti o di attività obiettivamente censurabili della ragazza.

D'altra parte l'interesse dell'imputata in ordine ai problemi degli organici e dell'occupazione nello stabilimento, sui quali - a parere dell'ing. Cricchio - poteva esservi qualche ragione di riservatezza da parte della azienda non rappresenta nulla di singolare poichè concerneva argomenti ben attinenti alla tesi di laurea.

- 9 -

Insussistenti si sono rivelati anche i fatti sui quali poteva ravvisarsi un comportamento sospetto della Ravazzi, quali:

- l'aver brigato per essere assunta quale semplice operaia nell'ITALSIDER nonostante i suoi precedenti di studio le potessero consentire di aspirare ad una occupazione di livello più elevato;

- l'essersi procurata, tramite il Rivanera, un giaccone in dotazione ai soli operai;

- l'aver coltivato relazioni con impiegati e operai anche fuori dell'azienda con inviti a riunioni in casa sua e elargizioni di danaro. Infatti, è rimasto accertato che:

- il 9/1/78 la Ravazzi rivolse allo ufficio selezione dello stabilimento una generica domanda di assunzione nelle mansioni ritenute opportune dalla dirigenza dell'azienda, all'uopo nulla tacendo sugli studi da lei svolti;

- nello stabilimento non esistevano operaie e se la Ravazzi - con i suoi vistosi, lunghi capelli biondi - avesse cercato di mimetizzarsi fra gli operai, vestendo al loro stesso modo, avrebbe certo destato curiosità, così ottenendo un risultato opposto a quello eventualmente sperato;

- è giudizio unanime di quanti hanno trattato con l'imputata che questa fosse di carattere estroverso ed esuberante;

- la Ravazzi non ha mai fatto elargizioni di danaro a dipendenti dell'ITALSIDER, ma, solo, si limitò in una unica occasione ad prestare al Rivanera la somma di f. 50/60.000.

Va infine ricordato a completamento del quadro vagamente indiziario che ha portato la Ravazzi a rispondere davanti a questa Corte del reato di cui allo art. 306 del C.P., il reperimento di un tascone del giaccone ITALSIDER della imputata - ritrovato nel corso della perquisizione dell'appartamento sito in Gerasco, il 17/5/79, da parte della P.G. - di n. 3 copie del volantino intestato "B.R." e rivendicante l'occupazione dello ufficio della sen. Ines Boffardi nonché il ferimento di Giancarlo Dagnino.

Tuttavia, come si è già rilevato in premessa, l'esiguo numero delle copie non consente di trarre l'illazione che esse fossero destinate

- 10 -

alla diffusione, pur potendone giustificare il mio sospetto. <sup>ed infatti</sup>  
L'imputazione al Fenzi e alla Ravazzi, di concorso nei reati di cui ai capi B) - C) - D) della rubrica deriva dal ritrovamento il 17/5/1979, nel corso di una perquisizione domiciliare, da parte della P.G., della pistola e delle munizioni in un alloggiamento della canna fumaria del caminetto sito nell'appartamento di Carasco, Via Fosato n. 1, da loro preso in locazione nell'agosto 1978. <sup>Il fatto che</sup>  
Il mancato reperimento di tali corpi di reato nella precedente perquisizione della stessa casa operata dalla DIGOS in data 25/1/79, è spiegata dal fatto che in quella occasione gli agenti operanti, per loro stessa ammissione, si limitarono ad una superficiale osservazione del caminetto.

Deve escludersi che persona diversa dal Fenzi o dalla Ravazzi abbia introdotto l'arma e le munizioni nell'appartamento poichè questo, per ammissione dello stesso Fenzi, non era mai stato frequentato da altri in loro assenza.

Nè tale ipotesi è in alcun modo corroborata dal fatto che la proprietaria dell'appartamento, Vittorina Zerega, tra il mese di gennaio e quello di febbraio del 1979, guardando da notevole distanza verso il detto appartamento rilevò che una delle finestre presentava spalancati vetri e scuri, senza peraltro notare movimento di persone.

Il periodo della rilevazione coincide, infatti, approssimativamente con quello in cui avvenne la prima perquisizione domiciliare da parte della DIGOS e a tale collegamento non è di ostacolo l'assenza di persone riferita dalla Zerega, poichè questa sul punto non ha potuto essere particolarmente precisa, non essendosi avvicinata all'appartamento.

D'altra parte è assorbente il rilievo che nè in occasione della prima nè in occasione della seconda perquisizione la P.G. rilevò segni di effrazione ad alcuna delle finestre.

Quasi ad insinuare il dubbio che la stessa P.G. avesse introdotto i corpi di reato nella loro casa di campagna al fine di preconstituire una prova contro di loro, la Ravazzi e il Fenzi hanno affermato:

- 11 -

- la prima - che delle tre chiavi originarie dell'appartamento, una si era rotta, l'altra era rimasta in suo possesso e la terza era andata smarrita nel corso di una perquisizione domiciliare subita nel suo appartamento di Cerova, in Vico Santa Fede;

- il secondo che allorchè la polizia giudiziaria ritrovò l'arma e le munizioni cessò la perquisizione.

Va in contrario osservato che:

- l'affermazione della Ravazzi non trova riscontro nel fatto che una delle chiavi fosse invece in possesso del Ferzi al momento dell'ultima perquisizione;

- quella del Ferzi è contraddetta dalle unanime dichiarazioni testimoniali di coloro che effettuarono la perquisizione domiciliare, secondo le quali, dopo il ritrovamento della pistola, le operazioni di perquisizione continuarono ancora per qualche tempo.

Il fatto obiettivo del ritrovamento e il fatto che l'appartamento fosse frequentato esclusivamente dal Ferzi e dalla Ravazzi sono indizi che rendono logicamente probabile - se non certo - il concorso dei due imputati nei reati di cui al capo 1) della rubrica; tuttavia di tale concorso non esiste prova sicura in quanto i due imputati non sempre si recavano insieme nella casa di Carasco sicchè resta il dubbio che la detenzione della pistola e delle munizioni sia ascrivibile ad uno soltanto dei coimputati, mentre l'altro o della detenzione stessa nulla sapeva o, pur essendo informato, si sia limitato ad una mera connivenza, senza alcuna partecipazione criminosa da parte sua.

Non si dimentichi infine che il Ferzi, ipotizzato dalla accusa quale "ideologo" dell'eversione genovese, avrebbe avuto quanto meno l'astuzia di non detenere una modestissima arma in un "covo" noto "lippis et tonsoribus" mentre la Ravazzi, intesa ad introdursi approfittando della propria venustà negli ambienti oparai, non aveva la minima necessità di disporre di un'arma da fuoco.

Si tratta a tutti i pareggiati il principio generale del "in dubio pro reo" che informa il sistema processuale penale, induce la Corte a concedere il beneficio del dubbio ad entrambi gli imputati in relazione ai reati loro ascritti in concorso.

Le accuse di partecipazione a banda armata nei confronti di Antonio De Muro, di Silvio Jenaro, dei Fratelli Lorenzo e Paolo La Paglia si fondano, totalmente per i primi due e in buona parte per gli altri, sulle dichiarazioni di Susanna Chiarantano, dapprima rese informale-

- 12 -

mente al Cap. Pignero e da questo riferite al Col. Rozzo, che le ha riportate nel suo rapporto giudiziario in data 8/5/79, poi parzialmente confermato davanti al G.I., nell'unico interrogatorio della teste, in data 17/5/1979.

Nel citato rapporto la Chiarantano veniva presentata come persona che, dopo aver militato nella sinistra extraparlamentare alcuni anni ed assersene poi distaccata, aveva accettato di rientrare nel suo antico ambiente al fine di assumere informazioni utili alle indagini di P.G. sull'identità dei membri dell'eversione genovese.

La Chiarantano ha sostenuto di aver fatto comprendere al Grasso la sua ambizione di collaborare con le "Brigate Rosse" e di avere ottenuto l'interessamento alla cosa da parte dell'imputato, il quale, peraltro non vi sarebbe riuscito in quanto nell'ambiente si temeva che ella fosse una spia; di aver arguito dai discorsi di De Caro e dei fratelli La Paglia la loro appartenenza alle "R.P.", tanto che avendo proposto loro - e ad altre persone un "esproprio" ai danni di un "corriere di valuta" (cioè di uno di quei personaggi che provvedono materialmente alla esportazione clandestina di ingenti capitali) i due germani, entusiasmatisi avrebbero affermato che lo sfruttamento politico dell'esproprio e l'impiego del relativo denaro sarebbe stato deciso dall' "organizzazione".

Aggiungeva, inoltre, che tutti i predetti imputati e lo Tenaro, in particolare, non avendo fiducia in lei poichè lavorava alle dipendenze di tale Mezzani, personaggio avente la reputazione di agente provocatore e confidente dei carabinieri nonchè di ricattatore, temevano che ne fosse strumentalizzata come spia e insistevano perchè ella facesse una "autocritica" dei suoi rapporti con il suo datore di lavoro. Le affermazioni della Chiarantano non sono punto credibili.

E sotto molteplici profili.

E' notorio, infatti, che le organizzazioni eversive nella loro lotta contro le istituzioni dello Stato operano in piena clandestinità e come i loro partecipanti, nei rapporti interpersonali, curino particolarmente di non ingenerare sospetti sulla loro attività clandestina.

- 13 -

Quando si rifletta su quanto precede ognuno comprende quanto sarebbe stato estremamente singolare e irragionevole da parte di persone, quanto meno, di media intelligenza, quali certamente sono Grasso, De Mauro, i La Paglia e Jenaro - se realmente avessero avuto un'attività clandestina - scoprirsi proprio e così apertamente con la Chiarantano, la quale - per sua stessa ammissione - era da loro fortemente sospettata di essere una confidente dei Carabinieri.

Mal depono, inoltre, sulla attendibilità della Chiarantano che questa - secondo quanto risulta dallo stesso rapporto dei Carabinieri - al fine di accreditare presso i Carabinieri stessi la propria immagine come quella di persona oltremodo esperta di persone e cose dell'area eversiva nonché sicura di sé ed intrepida, forniva alla P.G. racconti di fatti - del resto non accertati - ricchi di particolari inverosimili, grotteschi e al limite della mitomania.

La Chiarantano asseriva, infatti, che:

- entrata a far parte di un gruppo clandestino, non meglio indicato che con la sigla C.A.M.L., dedito al "pestaggio" di neofascisti, aveva riscosso il plauso dei suoi compagni per il coraggio da lei dimostrato allorché, andato smarrito sul luogo di un pestaggio il bastone di uno dei picchiatori, con incisa la sigla del gruppo, ella aveva, poi, recuperato ritornando intrepidamente sul luogo del commesso delitto; - arrestato il Grasso perché indiziato di aver partecipato ad un lancio di bottiglie incendiarie, ella sarebbe riuscita a far visita al suo amico nel carcere in cui era recluso, spacciandosi come sua fidanzata. La direzione del carcere avrebbe poi scurto il suo "stratagemma", "derunciandola" al magistrato, che la avrebbe convocata. Ella avrebbe ritenuto di non aver bisogno alcuno di farsi assistere nell'interrogatorio da un avvocato "data la facilità con cui sarebbe riuscita ad eludere le domande".

Tuttavia, un avvocato innamorato di lei, informato della cosa, di sua iniziativa avrebbe avuto un colloquio risolutore con il magistrato, convincendolo ad archiviare la denuncia contro la Chiarantano.

- 14 -

Tale fatto si sarebbe però ripercosso negativamente sulla figura politica della Chiarantano e unitamente alla voce secondo cui ella era una spia dei colonnelli greci, la avrebbe indotta ad estraniarsi dalla militanza politica attiva.

Nel quadro della esaltazione dei propri "eroici" precedenti politici raccontava inoltre fatti — anche questi non accertati — aventi come co-protagonisti il Grasso.

Col Grasso, infatti, avrebbe stilato un volantino a firma della banda "XXII ottobre" per la cui diffusione il Grasso avrebbe previamente ricevuto il benestare delle "B.R." per bocca di tale Burgoni Walter.

Seppure col Grasso avrebbe costituito una "cellula" con lo scopo di far evadere Guido Fiorani, membro della "XXII ottobre" piantonato in ospedale per una grave malattia agli occhi. Secondo il piano approntato — che peraltro non ebbe esecuzione né, a causa della sua imprecisione, avrebbe potuto averla — l'evasione sarebbe avvenuta ad opera della Chiarantano e di Angela Rossi, travestite da infermiere.

Al di là delle dichiarazioni indegne di fede della Chiarantano, nei suoi rapporti con De Muro, i La Paglia, Jenaro e Grasso è stato, invece, accertato quanto segue:

- i contatti con De Muro e Lorenzo e Paolo La Paglia riguardavano esclusivamente le trattative (che la donna svolgeva insieme al marito, Ario Marazzini, il quale ha deposto in proposito quale testimone nel corso del dibattimento) per il rilevamento da parte della Chiarantano della gestione della mensa annessa al circolo di sinistra "Le due porte", del quale il De Muro era socio e i due La Paglia erano assidui frequentatori, anche per esserne soci altri loro fratelli;
- le predette trattative non ebbero esito positivo in quanto a causa della insistenza delle voci che davano la Chiarantano per spia del Mezzani, i soci del circolo temevano che la gestione della mensa da parte della donna avrebbe necessariamente determinato la contrazione delle frequenze del circolo stesso;

- 15 -

- il De Muro, sempre in relazione a tali voci, sapendo della vecchia amicizia che legava alla Chiarantano Silvio Jenaro, lo aveva pregato di avvicinare la sua amica per chiederle di por fine ad ogni rapporto col Mezzani. Cosa che Jenaro fece, ricevendo risposta negativa dalla ragazza e riferendo ciò al De Muro;

- dalla intercettazione delle telefonate intercorse tra il Grasso e la Chiarantano (intercettazioni che per quanto operate illegalmente, costituiscono pur sempre dei fatti storici) risulta che esclusivi argomenti di conversazione fra i due erano la tesi di laurea della ragazza, alla quale l'imputato pazientemente collaborava nonché il riaccostamento della loro antica amicizia, alla quale il Grasso mostrava effettivamente di tenere;

- dalle intercettazioni emerge ancora che nessun legame particolare il Grasso aveva con De Muro, i La Paglia e Jenaro ma che era la Chiarantano, di sua iniziativa, ad informarlo (con dovizia di espressioni di ironia e di avversione verso i predetti imputati) dello andamento delle trattative col circolo "Le due Porte" e della richiesta di "chiarificazioni" che le erano state rivolte.

Da quanto precede, appare chiaro come tutti i riferimenti alle "B.R." attribuiti agli imputati dalla Chiarantano siano soltanto il parto della sua mente, probabilmente influenzata ed esaltata dallo stesso compito assegnatole inopinatamente dalla P.G.

S, infatti, l'assunto del De Muro e dei La Paglia secondo cui la diffidenza verso la Chiarantano traeva ragione non soltanto dalla voce corrente dei suoi sospetti rapporti col Mezzani ma, anche, dagli strani suoi discorsi trova riscontro sul fatto che effettivamente la ragazza - come risulta dalla lettura del rapporto giudiziario - andava proclamando il suo intendimento di partecipare ad attività eversive.

Absolutamente privo di rilevanza penale è, poi, il fatto che in data 23/7/77, a seguito del fermo, da parte della P.G., dei fratelli Lorenzo e Paolo La Paglia appena usciti dagli uffici del P.R.A. di Genova, il Lorenzo fu ritrovato in possesso di un foglietto di carta con an-

- 16 -

notati i numeri di targa appartenenti ad alcuni funzionari dell'Ansaldo e dello ITALCANTIERI.

E, infatti, a prescindere dalle versioni contraddittorie date dagli imputati della ragione della visura al P.R.A. (e dalle quali, comunque, emerge come l'iniziativa fosse stata del solo Lorenzo) è assorbente il rilievo che la cosa non ebbe seguito alcuno poiché:  
- l'immediata perquisizione operata nel domicilio dei due imputati dette esito negativo;

- nessun attentato o intimidazione hanno mai subito le persone alle quali appartenevano le autovetture, sui cui numeri di targa si era appuntata l'attenzione di Lorenzo La Paglia.

Passando, ora, ad esaminare le posizioni degli altri imputati, va osservato che solo un vago indizio - a cagione della non univocità e della non conclusività del fatto - costituisce per Massimo Selis e per Mauro Guatelli il reperimento, da parte della P.G., in loro possesso, rispettivamente, di n. 1 copia del volantino "B.R." rivendicante il ferimento di Giancarlo Dagnino e di n. 2 copie (una delle quali il Guatelli fu visto lacerare e gettare in un cestino di rifiuti di una pubblica via) intestato "Azione Rivoluzionaria" rivendicante il fallito attentato all'ing. Eugenio Fuselli.

Sul punto si fa integrale richiamo agli argomenti già svolti in precedenza a proposito del ritrovamento nel giaccone della Ravazzi di n. 3 copie di un volantino analogo a quello ritrovato al Selis.

Intanto al Guatelli, nulla di concreto aggiunge, poi, a tale generico quadro di sospetto il ritrovamento nella sua abitazione di fogli sui quali aveva appuntato i numeri di targa di autovetture solitamente parcheggiate in Via O. Cancelliere (zona nella quale precedentemente il Fuselli aveva abitato).

L'imputato in proposito si è giustificato affermando che era suo intendimento, una volta identificata l'autovettura del Fuselli, appurare, a scopo controinformativo, la partecipazione del Fuselli stesso a taluni consigli di amministrazione e a taluni circoli di destra.

- 17 -

Per maggiore chiarezza, corre l'obbligo di ricordare come nell'ambiente dell'ultra sinistra "controinformazione" sia espressione con la quale si tende a indicare l'attività di osservazione e di controllo, da parte delle minoranze politiche dell'ultra sinistra stessa, delle iniziative e delle attività di personaggi appartenenti alle istituzioni politiche, economiche e sociali allo scopo di denunciarne i comportamenti ritenuti contrari agli interessi del proletariato. E, d'altra parte, gli interessi controinformativi del Guatelli sono ampiamente comprovati da tutti gli appunti che egli risulta aver preso nel corso degli anni sugli argomenti più disparati dalla finanza alla economia, alla politica e ai problemi carcerari, appunti ritrovati nel corso della perquisizione, da parte della P.G., della sua abitazione.

Anche nell'abitazione del Grasso, nel corso della perquisizione in data 17/5/79, sono stati ritrovati fogli sui quali erano appuntati i numeri di targa di alcune autovetture.

Tali numeri di targa si riferivano ad autovetture appartenenti ad alcuni condomini dello stabile sito in Genova, alla Via della Pondinella n. 18 (nel quale abitava anche Giancarlo Dagnino, vittima il 24/4/79 di un attentato terroristico rivendicato dalle "B.R.").

Il Grasso si è giustificato affermando di essere stato interessato non già al Dagnino sibbene all'imprenditore Tomaso Romanego, che abitava nella zona, allo scopo di individuarne - previa visura al P.S. - l'autovettura per apporre delle decalcomanie "a scopo di provocazione politico-culturale" nel quadro della sua attività di controinformazione.

Ora, anche a non voler dare il minimo credito alle giustificazioni del Guatelli e del Grasso, l'annotazione da parte loro dei numeri di alcune targhe di automobilistiche non consente altro che di congetturare una loro partecipazione alla preparazione degli attentati, rispettivamente a Fuselli e a Dagnino (dei quali, comunque, gli imputati non sono stati chiamati a rispondere davanti a questa Corte) ma non costituisce certo prova né indizio:

- che siano gregari dei sodalizi denominati, rispettivamente,

— 18 —

"Azione Rivoluzionaria" e "Brigate Rosse";

- della loro volontà di essere partecipi ai detti sodalizi;
- della loro persistente coscienza del vincolo associativo;
- della loro intensione di commettere dei delitti indicati nell'art. 302 del C.P.

Tanto, infatti, la legge richiede perchè sia provato il reato di "partecipazione a banda armata" (cfr. Ass. Napoli, 16 febbraio 1977, Papale e altro, Giur. Merito 1978, 110).

E, ancora, comportamenti meramente sospetti sono:

- le pratiche di c.d. contrpedinamento nelle quali, secondo i rapporti di P.G., sono accomunati con il Grasso e il Guatelli anche il Selis e il Bonanici. Esse consistono nel fatto che gli imputati, pedinati da agenti di P.G., cercavano di depistarli con continui cambiamenti di itinerari;
- la riunione al bar CORNADI di Genova, di fronte alla stazione Brignole, in data 19/4/79, dei genovesi Grasso, Guatelli e Selis con Pezzoli e Marconcini, appositamente venuti da altre sedi, riunione tanto più sospetta a cagione delle contrarianti versioni degli imputati sulle ragioni della stessa.

E', peraltro, doveroso osservare come:

- non è ipotesi peregrina che anche colui che nulla abbia da nascondere, vedendosi pedinare, cerchi di depistare il suo seguito;
- la riunione al bar aveva ben poco di segreto sia per la centralità e l'apertura al pubblico del luogo dell'incontro sia per la particolare posizione del tavolo intorno al quale sedevano i convenuti, tale da renderli ben visibili attraverso una vetrata del bar, come è provato dalle fotografie scattate, proprio stando al di là della vetrata, dagli agenti di P.G.

Non ha, evidentemente valore di prova né — comunque — di indizio della sussistenza del reato loro ascritto il fatto che il Marconcini abbia intrattenuto rapporti di favoreggiamento con tale FAILLACAR Soto Juan Teofilo, detentore di materiali esplosivi, e che nell'abitazione del Pezzoli siano stati trovati appunti contenenti annotazioni di strade di Milano in cui sono ubicati in base ad accertamenti/del

- 19 -

la P.G., pubblici uffici.

Quanto al Bonamici, che la cheddite, i detonatori e le micce in sua detenzione (a causa della quale è stato, peraltro, già giudicato e condannato dal Tribunale di Genova) fossero a disposizione di una banda armata è rimasta soltanto una mera ipotesi non suffragata da alcun concreto elemento di riscontro.

Quanto a Giorgio Moroni (già prosciolto in istruttoria per non aver commesso il fatto dalle imputazioni relative al fallito attentato di Via Peschiera del 2/3 dicembre 1977, del quale era stato indiziato a causa del ritrovamento in suo possesso di un volantino rivendicante l'attentato stesso) si appalesano infondate le accuse rivoltegli dalla testimone Patrizia Clemente di averle proposto di recapitare in luogo imprecisato un pacco contenente - a parere della stessa teste - volantini di carattere eversivo, ricevendone un netto rifiuto.

Va qui sottolineato il comportamento della Clemente (in ciò certamente accomunabile alla Chiarantano), la quale, nonostante la consapevolezza di quanto fosse stata determinante per il rinvio a giudizio del Moroni la deposizione testimoniale da lei resa in istruttoria, non si è resa disponibile a comparire davanti a questa Corte per ogni chiarimento necessario all'accertamento dei fatti processuali. Tale comportamento, del resto, trova la sua spiegazione ove si rifletta sulle numerose contraddizioni in cui la Clemente è incorsa nelle sue affermazioni e come le sue accuse non siano altro che il frutto di ingiustificate supposizioni.

Infatti:

- in data 9/5/79 aveva negato di fronte alla P.G. di aver mai avuto contatti personali col Moroni, tanto - aggiungeva - da essere rimasta stupita che costui si rivolgesse proprio a lei per recapitare il "pacco";

- il 4/11/79 dichiarò, invece, al G.I. che già precedentemente il Moroni le aveva affidato per conto dell'autonomia incarichi esecutivi e organizzativi;

- 20 -

- collocò temporalmente l'episodio del pacco nell'aprile 1979 in ben due occasioni: *20/4/1979*  
nel corso delle s.i.t. rese il 9/5/79 e in un colloquio col Cap. Riccio avvenuto circa due settimane prima di tale data, colloquio riportato - secondo lo stesso Riccio e il col. Bozzo - nel rapporto giudiziario dell'8/5/79 (per quale, appunto, l'episodio del "pacco" è riferito all'aprile 1979); dichiarò, invece, il 4/11/79 - e cioè a distanza di alcuni mesi - che il predetto episodio era avvenuto nell'aprile 1978.

Il punto richiedeva precisione poichè il Moroni, già in istato di fermo dal 3 aprile 1979, dal 5 aprile successivo e sino al 13 maggio 1979, era stato ristretto nel carcere giudiziario di Genova. In ogni caso, anche a sottacere i dubbi sulla veridicità dell'episodio testimoniato dalla Clemente, è certo che l'episodio stesso è obiettivamente irrilevante, essendo rimasto ignoto alla ragazza il contenuto del pacco e a quale persona e in quale luogo questo dovesse essere recapitato.

D'altra parte l'eccessivo credito che la Clemente ha trovato presso gli inquirenti, i quali hanno impostato sulle sue "confidenze" buona parte delle loro indagini trova spiegazione nel fatto che agli inquirenti stessi era ignoto come la Clemente fosse una tossicomane. Se ciò fosse stato loro noto, i ragionevoli dubbi sulla costante lucidità di una mente certamente minata dai perturbamenti degli incalcolabili momenti di "crisi" li avrebbero indotti alla ricerca di riscontri realmente puntuali alle affermazioni della ragazza.

E, infatti, soltanto nella fase degli atti preliminari al giudizio si è acquisita la documentazione sanitaria relativa alla Clemente, la quale il 18/4/79 iniziò presso il "Servizio per tossicodipendenti" della Provincia di Genova una cura di disintossicazione a base di metadone, che poi interruppe l'11/5/79.

Sulla base di quanto precede appare arduo seguire la Clemente quando afferma che il Moroni nell'area della autonomia era, con il suo com-

- 21 -

pugno Masini, colui che - sbaragliando e intimidendo con la sua superiorità culturale e politica le capacità dialettiche della maggioranza, che era contro di lui - esaltava la lotta armata contro le istituzioni dello Stato, aggiungendo che questa era lodevole anche se deprecata dalle masse proletarie.

Unico e generico motivo di sospetto a carico del Moroni resta il ritrovamento nella sua abitazione del ciclostilato "Bozza di discussione sull'organizzazione", documento riguardante la struttura e le modalità operative ed organizzative delle "B.R.", altre copie del quale sono state sequestrate nell'abitazione milanese di Renato Curcio al momento del suo arresto.

Ma, a parte ciò - seppure non si dia credito al Moroni, secondo il quale il ciclostilato sarebbe stato casualmente rinvenuto nel palazzo universitario di Via Balbi - non sono stati acquisiti elementi specifici che attestino la partecipazione dell'imputato alle "Brigate Rosse" o ad altra banda armata.

Riguardo ad Angelo Pivanera, operaio dell'ITALSIDER nonché delegato di fabbrica, il suo interesse di uomo "forte e sporcaccione" (secondo la umoristica definizione data di lui familiarmente dal Grasso) per la Ravazzi (che egli telefonicamente si divertiva a stuzzicare con linguaggio alquanto volgare e pieno di sottintendimenti, la sua saltuaria frequentazione - tramite la Ravazzi - col Fenzi nonché l'antica amicizia che lo legava al Grasso e al Selis, nonostante tali persone fossero tutte di idee politiche lontane da quelle sue di ortodosso militante del P.C.I., hanno ricevuto una "controlettura" di legami sospetti con le menzionate persone soltanto a causa dei comportamenti sospetti di queste.

Per le medesime regioni, analoga controlettura hanno ricevuto il suo indubbio interessamento alla pratica di assunzione del Selis all'ITALSIDER e il suo consiglio all'amico di iscriversi, se avesse ottenuto l'assunzione stessa, alla CISL anziché alla UIL, il cui rigore - a suo parere - non avrebbe tollerato la precedente condan-

- 22 -

na del ragazzo per atti di sabotaggio alla "Stoppani", nonché, infine, lo stupore da lui manifestato, in un colloquio telefonico col Grasso, per il singolare comportamento di un giovane (effettivamente un sottufficiale dell'arma) che nonostante scorazzasse con un'autovettura potente e costosa, dicendosi in ristrettezze economiche, si era presentato a lui - pur senza conoscerlo - per ottenere la assunzione nell'ITALSIDER, così destandogli il dubbio che si trattasse di un agente della "Digos".

Nell'insussistenza - sulla base della rassegna che precede - di prove che costituiscano la indispensabile verifica del giudizio storico enunciato nell'imputazione sub A) della rubrica, va concluso per la insussistenza del relativo fatto contestato agli imputati Fenzi, Ravazzi, De Miro, Jenaro, Lorenzo La Paglia, Paolo La Paglia, Grasso, Guatelli, Selis, Marconcini, Pezzoli, Bonamici e Rivarera.

L'insufficienza delle prove - poi - sulle concorrenti responsabilità penali del Fenzi e della Ravazzi in relazione ai reati loro ascritti ai capi B), C), D) della rubrica giustifica l'assoluzione dei due imputati con la relativa formula.

Resta ora da esaminare la posizione delle due imputate Rachele Monaco e Pasqualina Matzeu.

Queste, interrogate dal P.M. di Firenze, negarono, contrariamente al vero, di aver ospitato in Genova, nell'appartamento da loro abitato, il Rizzoli e il Marconcini dopo la loro partecipazione alla riunione nel bar "Corradi".

Peraltro nel successivo interrogatorio da parte del G.I. di Genova, esse, infine, ammettevano il fatto, giustificando il precedente mendacio col timore che le aveva afferrate di poter essere, per il fatto stesso, in qualche modo coinvolte nelle eventuali penali responsabilità dei due giovani imputati.

Esse, peraltro, vennero ritenute reticenti per aver affermato di non saper fornire informazioni e ragguagli sulle persone da loro ospitate, trattandosi di loro conoscenti occasionali.

- 23 -

Le imputate hanno poi chiarito che, pur non ricordando l'occasione in cui avevano conosciuto Marconcini e Pezzoli, li sapevano "compagni" e che tanto avevano ritenuto sufficiente per concedere loro ospitalità.

Ed in effetti è noto come siano consuete negli ambienti dei giovani della sinistra extraparlamentare (nella quale - secondo gli accertamenti di P.O. - ideologicamente si collocano sia la Monaco e la Matzeu che il Marconcini e il Pezzoli), e spesso anche soltanto fra i giovani, tali forme di fiduciosa e spesso ingenua solidarietà.

Non v'è pertanto ragione per non ritenere avvenuta da parte delle imputate una completa ritrattazione e cioè una dichiarazione di tutto quel tanto (poco) a loro conoscenza.

Per concludere - ed in ulteriore risposta alle ultime istanze istruttorie del P.O. - la Corte ritiene doveroso aggiungere:

- a) che essa non dubita circa la reale esistenza in Genova di una rete di fiancheggiatori di persone appartenenti a formazioni eversive;
- b) che parimenti essa Corte non dubita che le simpatie di alcuni degli imputati vadano a tali formazioni e non già allo Stato che ad esse si oppone.

Compito del giudice è però quello - e soltanto quello - di accertare la sussistenza dei fatti posti a base della pretesa punitiva dedotta in giudizio e non già di seguire la c.d. "logica del sospetto" nei riguardi di persone atteggiantezi, nel loro foro interno, come favorevoli all'eversione e che comunque non risulta abbiano commesso alcun fatto penalmente rilevante.

La Corte ritiene infine che rigliori e più approfondite indagini in sede di polizia giudiziaria ed istruttoria avrebbero forse portato a diverse conclusioni; allo stato degli atti e nonostante la minuziosa istruttoria dibattimentale svolta, nel rispetto del diritto di difesa degli imputati al quale deve essere riconosciuta fondamentale importanza posto che al più intenerato dei cittadini potrebbe in qualsiasi momento essere rivolta - sulla base della "vox populi" - la più atroce delle accuse, non ritiene di poter addivenire a conclu-

- 24 -

sioni diverse da quelle ampiamente assolutorie delle quali è sopra detto.

P.O.M.

Visto l'art. 479 C.P.P.)

**A S S O L V E**

FENZI Enrico, RAVAZZI Isabella, BONANICI Claudio, MORONI Giorgio, GRASSO Luigi, GUATELLI Mauro, SELIS Massimo, DE MUPO Antonio, JUNARO Silvio, LA PAGLIA Paolo, LA PAGLIA Lorenzo, MARCONCINI Massimo, PEZZOLI Walter, e VIVANERA Angelo della imputazione sub A) perchè il fatto non sussiste;

**A S S O L V E**

FENZI Enrico e RAVAZZI Isabella dalle imputazioni sub B), C) e D) per insufficienza di prove;

**O R D I N A**

la confisca dell'arma e delle munizioni in sequestro;

**A S S O L V E**

MATRU Pasqualina e MONACO Pachele dalla imputazione sub E) trattandosi di persone non punibili ai sensi dell'art. 176 C.P.P.

**O R D I N A**

la immediata scarcerazione di FENZI Enrico, RAVAZZI Isabella, BONANICI Claudio, MORONI Giorgio, GRASSO Luigi, GUATELLI Mauro, SELIS Massimo, DE MUPO Antonio, LA PAGLIA Paolo, LA PAGLIA Lorenzo, MARCONCINI Massimo e PEZZOLI Walter se non detenuti per altre cause;

**P R O V O C A**

gli obblighi imposti a VIVANERA Angelo con l'ordinanza 8/10/79 del C.I.

Genova, 3 Giugno 1980.

IL PRESIDENTE  
(C. Quaglia)

IL GIUDICE EST.  
(A. Giordano)

IL CANCELLIERE  
(G. Giordano)